

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,  
turismo)

MERCOLEDÌ 18 APRILE 1956

(40<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici » (1344) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 453, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463
BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . . 457, 452, 459, 460
BUSONI . . . . . 463
BUSI, <i>relatore</i> . . 453, 457, 458, 459, 460, 461, 462
CARMAGNOLA . . . . . 462
DE LUCA . . . . . 460, 461

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Bello-  
ra, Braitenberg, Busoni, Busi, Carmagnola,  
De Luca Carlo, Gervasi, Longoni, Molinelli,  
Montagnani, Moro, Roveda, Tartufole e Turani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per  
l'industria ed il commercio Buizza.

MORO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici » (1344).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici ».

Il relatore Busi, che iniziò in altra seduta la sua relazione, espresse allora una riserva, nel senso di voler esaminare la tariffa attualmente in vigore, allo scopo di fare gli opportuni confronti. Do quindi la parola al relatore perchè possa concludere il suo intervento.

BUSI, *relatore*. Onorevoli colleghi, come risulta dal verbale, io feci nell'ultima seduta alcune riserve preliminari sulla nuova tariffa che ci viene presentata. Una riserva riguardava gli onorari a discrezione, l'altra il confronto tra la tariffa attualmente in applicazione e quella che ora si propone. Naturalmente queste due riserve intendevo studiare in armonia con lo stesso Ministero, e, pertanto, ho avuto dei contatti con il Sottosegretario Buizza. Ciò mi ha permesso di arrivare a conclusioni concordate.

Questo disegno di legge, che praticamente tutto si estrinseca nella nuova tariffa, può considerarsi organico per lo scopo che si vuole raggiungere, nel senso che mentre prima la tariffa era unicamente un elenco di voci con l'indicazione delle somme da corrispondere per le prestazioni — elenco predisposto dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma —

adesso la tariffa è suddivisa in due parti distinte: la prima riguardante le disposizioni generali ed intesa a stabilire le varie voci professionali che sono tariffate, la seconda concernente specificatamente i diversi compensi.

Ora, dopo l'esame che ne ho fatto, valgono ancora le riserve di prima, più alcuni altri rilievi che sono venuti alla luce nell'esame particolare della intera materia. Io non so se i colleghi avranno avuto la pazienza di studiare la tariffa voce per voce. Comunque, io cercherò, per quanto possibile, di illustrare le ragioni che mi inducono a proporre alcuni emendamenti, accettati dal Governo, ed alcune altre correzioni di cui farò cenno tra poco.

La prima riserva riguarda gli onorari a discrezione. L'articolo 3 prevede che gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengano distinti in quattro categorie: a vacazione, a discrezione, a tabella, a percentuale. Degli onorari a discrezione si parla poi specificatamente negli articoli 17 e 18, con l'indicazione precisa delle voci professionali per le quali possono valere. Io avevo già espresso la mia contrarietà ai tipo di onorari a discrezione. Infatti, la facoltà lasciata al professionista di determinare un compenso *ad libitum* contrasta col criterio della tariffa. Se c'è una tariffa, deve cessare il criterio *ad libitum*.

A questo proposito ho concordato con il Ministero la soppressione del punto B) dell'articolo 3, che prevede gli onorari a discrezione, e quindi la soppressione degli articoli 17 e 18, cioè del titolo IV. Al posto di questi due articoli dovrebbe essere stabilita una disposizione più generale, che vale per molte tariffe professionali, in ordine ai compensi per prestazioni che, date le loro particolari caratteristiche, non possono essere determinate in base a criteri fissi.

Ho proposto pertanto il seguente emendamento sostitutivo del titolo IV, articoli 17 e 18: « I compensi per le prestazioni che per le loro particolari caratteristiche non possono essere determinati con riferimento ai casi contemplati nei precedenti titoli della presente tariffa, saranno stabiliti discrezionalmente dal professionista incaricato, tenuto conto della importanza dell'incarico, dello studio e dei mezzi tecnici richiesti, del tempo occorso e del va-

lore economico degli interessi per i quali la prestazione è richiesta ».

Questa formula è stata concordata col Ministero. Ne ho parlato anche col Presidente e col Segretario dell'Ordine dei chimici, che mi hanno detto che tali particolari norme del disegno di legge sarebbero state desunte dalla tariffa degli ingegneri. Io non potrei dire se ciò è esatto, ma mi pare che il Sottosegretario Buizza dica di no, e che cioè per gli ingegneri non vi è una disposizione simile, ma una di disposizione analoga a quella che io suggerisco col mio emendamento. Con questa formula sarebbe salvato il principio che quando vi è una prestazione a carattere particolare il professionista può concordare volta per volta il compenso.

Prima di passare all'altra riserva, cioè a quella relativa al confronto tra la tariffa in vigore e quella che si propone, debbo dare atto ancora di altri rilievi che mi sono venuti spontanei nel successivo esame. Di questi pure ho trattato con il Ministero; e questa mattina anche con i dirigenti dell'Ordine, che mi hanno espresso un consenso di massima. Infatti si è compreso che le osservazioni che io muovo sono giuste e tendono in sostanza a togliere alla tariffa un carattere, direi, di fiscalismo.

Richiamo l'attenzione della Commissione sull'articolo 5. Il primo comma è fondato, ma gli altri capoversi hanno un sapore di fiscalità, che non farebbe onore alla categoria. Secondo l'articolo 5 il professionista avrebbe diritto ad acconti fino al 90 per cento degli onorari spettantigli, cioè potrebbe ottenere quasi il pagamento integrale. Ora dobbiamo pensare che il lavoro del professionista può essere soggetto a contese o controversie, per modo che egli si troverebbe in posizione eccessivamente avvantaggiata se avesse già percepito quasi tutto il compenso. Non mi sembra, perciò, neppure giustificato il secondo comma dell'articolo, in forza del quale, nel caso di giudizi arbitrari o peritali, il professionista può richiedere l'integrale deposito anticipato delle presunte spese e competenze. In tal caso il pagamento avverrebbe addirittura tutto in anticipo, il che sembra troppo vessatorio.

Conclude, poi, l'articolo affermando che il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i 60 giorni dalla consegna della stes-

sa e che per le somme non pagate decorre l'interesse legale ragguagliato al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia. Queste sarebbero novità introdotte dalla presente tariffa. In tutte le altre si parla di congrui acconti con i quali il professionista è sufficientemente garantito, senza prevedere il caso della messa in mora già tutelato e previsto dal Codice civile. Infatti quando un professionista ha un diritto derivato da obbligazione, può mettere in mora l'altra parte, per ottenere gli interessi, nella forma legale.

Perciò presenterò due emendamenti, concordati con il Ministero. Con il primo si sostituisce la dizione del secondo comma con la seguente: « Durante il corso delle sue prestazioni il professionista ha inoltre diritto al pagamento di congrui acconti in relazione alle spese da incontrare ed alla parte di lavoro professionale da lui eseguita ». Il secondo emendamento tende a sopprimere gli ultimi due commi dell'articolo.

In questo modo resta salvo il principio di acconti anche forti, ma non nella misura del 90 per cento, che praticamente vuol dire copertura del rischio di contesa; inoltre, sopprimendo gli ultimi due commi, si toglie il carattere di eccessivo fiscalismo circa gli interessi e il termine di 60 giorni per la messa in mora. Insomma per i chimici varrà la norma che vale per tutti i professionisti: c'è la legge generale al riguardo e non è necessaria una norma particolare.

Andando avanti nell'esame della tariffa, incontriamo l'articolo 12, che io proporrei di sopprimere. Quest'articolo stabilisce che: « Quando il committente non abbia anticipato i fondi per le spese ai sensi dell'articolo 5, al professionista compete, sull'ammontare di esso, l'aumento del 10 per cento ».

Intanto, osservo che se non vengono anticipati i fondi, secondo la nuova formula dell'articolo 5 da me proposta, il professionista non ha alcun obbligo di dare inizio alla prestazione. Non c'è infatti obbligo da una parte, se l'altra parte è inadempiente per prima. Mi pare quindi inutile arrivare alla formula quasi fiscale dell'articolo 12, che mi ricorda la norma della legge Vanoni, per cui, in caso di mancata denuncia, si prende a base il reddito dell'eser-

cizio precedente aumentandolo del 10 per cento. Tuttavia, quella è una norma particolare fatta per sollecitare l'inerzia del contribuente; qui si tratta, invece, di clienti che vengono a sollecitare una prestazione e che, in base all'articolo 5, sia pure modificato, sono tenuti a corrispondere un anticipo. Se conferiscono tale anticipo, tutto è a posto; altrimenti il chimico non ha nessun obbligo ad effettuare la prestazione.

A questo proposito era intervenuto anche un rilievo da parte dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, che aveva proposto di ridurre la percentuale di aumento. Io, però, sarei per la soppressione dell'intero articolo.

Faccio ora un piccolo passo indietro, relativamente all'articolo 11, ultimo comma, che li sponde: « Le spese di vitto e di alloggio vengono rimborsate sulla base della 1<sup>a</sup> categoria per il professionista ed i suoi sostituti e della categoria immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto ».

Qui si parla di 1<sup>a</sup> categoria, ma non si dice a che cosa ci si riferisce. Penso che si tratti della 1<sup>a</sup> categoria degli impiegati dello Stato; il che mi pare eccessivo. Io direi che queste spese debbono essere rimborsate a piè di lista, oppure con una forma di onorario, come dirò poi per gli onorari a vacanza.

Veniamo, pertanto, agli onorari a vacanza, di cui agli articoli 14 e 15, che sono previsti per tutte le tariffe. A questo proposito io debbo fare alcuni rilievi. Nel punto *d*) dell'articolo 14 si stabilisce che è da computarsi a vacanza il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando gli incarichi da retribuirsi debbono svolgersi fuori sede. In tutte le tariffe questo tempo non è calcolato in forma di compenso particolare. Ad esempio, se un avvocato deve venire a Roma per una causa in Cassazione, inserisce nel suo compenso le competenze e la diaria per i giorni di viaggio, ma non la vacanza per ore; calcola, cioè, la tariffa che riguarda lo svolgimento della causa in Cassazione e il compenso per tutte le opere prestate. Invece, in questo caso si calcolerebbe il tempo di andata e ritorno come se fosse una prestazione.

Questa formula andrebbe sostituita dalla diaria; e allora dovrebbe essere modificato il testo al punto *d*). Ma quel che più mi mera-

viglia è l'articolo 15: « Gli onorari a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di lire 1000 per ogni ora o frazione di ora ». Ciò che stride è che non v'è indicato il limite massimo di vacazione per giornata, per modo che il professionista può addebitare 24 ore di vacazione al giorno. Basterebbe che egli svolgesse il suo compito per 23 ore e pochi minuti per aver diritto a 24 mila lire. In tutte le tariffe, ma soprattutto in quelle tassate dal Tribunale quando si tratta di prestazioni di carattere giudiziario, sono previste non più di 4 vacanze al giorno.

Io penso di non mettere un limite così esiguo; ma un limite occorre; e, quindi, io proporrei di fissare non più di otto vacanze al giorno. Altrimenti, se teniamo conto che è possibile accumulare le vacanze con altre prestazioni particolari, in base a questa disposizione e a quella degli onorari a discrezione, il professionista potrebbe venire a formare due titoli di impostazione di compenso; il che mi sembra eccessivo.

Fatte queste osservazioni di carattere generale, dovrei sciogliere la riserva relativa al confronto tra l'antica tariffa e la tariffa attuale. La relazione governativa dice che la revisione della vecchia tariffa è impostata sulla base del mutato valore della moneta e delle variazioni avvenute nei metodi di analisi, per cui occorrerebbe un aumento dal 30 al 60 per cento secondo le voci. Io non farò un raffronto per tutte le voci, perchè occorrerebbe allora un lavoro enorme. Osservo che se per alcune voci c'è una rispondenza perfetta, per altre c'è una differenza in meno, per altre ancora una differenza in più; il che è difficile a comprendersi. Ne ho parlato stamattina con i rappresentanti dell'Ordine. Non escludo che ci possa essere nel tariffario qualche errore, ma non posso fare un lavoro di correzione. Sarebbe forse opportuno che il Ministero rivedesse bene i calcoli.

Comunque una prima osservazione debbo muovere al punto 13 della tariffa. Si tratta di sei ricerche per una unica analisi. Nella vecchia tariffa erano previste 60 lire, nella nuova, sommando le sei voci, si arriva a 6.600 lire.

Se qualche altro errore di questo genere vi fosse, ciò induce evidentemente a ritenere che un lavoro di correzione dovrebbe essere fatto.

Ma da chi? Dagli uffici del Ministero? Lascio alla Commissione ogni decisione. Se eventualmente questo lavoro dovesse essere a me affidato, successivamente, purchè ne abbia il tempo, farò tutti i calcoli necessari fino a raggiungere la sicurezza, voce per voce, che tutte le cifre sono esatte e perfettamente a posto.

Un'ultima questione che mi è stata prospettata è quella che riguarda la novità della tariffa per le singole prestazioni. A questo proposito si è avuto un intervento dell'Ordine dei medici ed anche un parere dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che a tale riguardo mi sembra sia sufficientemente esauriente e determinante.

La questione in sostanza è questa. Mentre la tariffa in uso non porta alcuna indicazione delle prestazioni riguardanti le ricerche chimico-cliniche, tale indicazione esiste nel nuovo tariffario. Per questo motivo l'Ordine dei medici si è sentito subito toccato ed ha fatto rilevare che, in tal modo, i chimici vengono a fare quello che fanno i medici analisti nella loro competenza specifica. Ne è nata perciò una questione di competenza.

Ma, per la verità, mi pare che questa questione non sia esattamente prospettata, perchè i chimici, per il titolo di studio che hanno ed anche per i diritti acquisiti, possono fare anche quelle analisi; tale, del resto, è anche il pensiero dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. D'altra parte, i medici insistono nel dire che con la parola « cliniche » si investe espressamente la competenza dei medici; mentre, dal canto loro, i chimici fanno rilevare che anche questo tipo di analisi loro compete in base alla loro professione.

Senonchè oggi la questione si può risolvere — ed in ciò ho avuto anche il consenso dell'Ordine dei chimici — sostituendo alle parole « chimico - cliniche » la parola « varie », per tutte le ricerche ivi elencate. Evidentemente queste ricerche possono essere fatte anche a prescindere da una ragione diagnostica o clinica; possono essere fatte, ad esempio, in ordine ad altri studi, magari anche semplicemente circa ricerche sugli animali.

Tale è il complesso di osservazioni che io intendevo fare in sede di discussione generale sulle varie disposizioni del disegno di legge in

esame. Comunque, resto a disposizione dei colleghi per eventuali ulteriori chiarimenti.

**PRESIDENTE.** Debbo anzitutto dare atto al senatore Bussi della diligenza con la quale ha studiato l'argomento, che era più arduo di quanto a prima vista poteva sembrare, e ne ha riferito alla Commissione.

Vorrei fare una considerazione in ordine alla proposta che il relatore fa circa la possibilità che il Governo possa modificare quella che sarà la tariffa da noi approvata. Un caso analogo si è verificato anche recentemente per la legge sul tribunale di Monza, che forse ad alcuni sarà sfuggita. Poichè la tabella fa parte integrante della legge, se diamo al Governo la facoltà di modificarla, per qualsiasi ragione, noi, in effetti, conferiamo una delega legislativa, e, in tal caso, il disegno di legge deve essere discusso in Aula.

**BUIZZA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.** Mi è sembrato che la proposta del relatore Bussi fosse diversa: che si trattasse, cioè, di fare una indagine su tutte le cifre che sono esposte nella tabella allegata, in modo da verificare se c'è un parallelo con quelle della tariffa precedente. Il senatore Bussi ha chiesto se tale lavoro doveva essere fatto da lui o se potesse essere fatto dal Ministero, riservando sempre in un secondo momento l'esame e l'approvazione da parte di questa Commissione. Ora, tale lavoro preparatorio e di indagine non ho difficoltà a farlo eseguire dal Ministero; ma bisognerebbe che fossero indicati i criteri precisi da seguire.

**BUSSE, relatore.** Vorrei aggiungere un'altra considerazione a quelle già fatte. Può darsi che per qualche voce della tabella sia necessario fare un raffronto con la tabella precedente, come ho già messo in evidenza, per esempio, per le acque gazoze. Però non è da escludere che la differenza tra le cifre nasca dal fatto che i mezzi tecnici sono oggi diversi, più costosi di quelli di prima; è evidente allora che un parallelo esatto non sarebbe possibile in questi casi, perchè le componenti del calcolo relativo alla singola prestazione sono diverse.

Perciò, pur avendo già accennato ad alcune discordanze fra le due tabelle, considerando

globalmente le tabelle e particolarmente, voce per voce, la tariffa, si può rilevare una certa proporzionalità. Pertanto, se si vuole superare l'ostacolo, dal momento che tanto gli Ordini, quanto il Ministero hanno ritenuto di approvare le cifre del tariffario, possiamo approvarle anche noi, con le delucidazioni che prima ho dato.

Qui si tratta poi sempre di onorari limitati. Infatti, se per fare l'esame dell'acqua gassata si richiedono 6 mila lire, mentre se ne sarebbero potute richiedere in teoria 3.600, non si tratta di una incidenza sul rapporto economico che va ad instaurarsi tra cliente e professionista, tale da spostare completamente il giudizio generale sulla tariffa.

Ripeto, quindi, che potremmo superare tutte le obiezioni e giungere all'approvazione finale del disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di mettere in votazione l'articolo unico del disegno di legge, che è del seguente tenore: « È approvata l'allegata tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei chimici », passiamo all'esame dei singoli articoli del Tariffario nazionale.

*(Sono approvati gli articoli 1 e 2).*

### Art. 3.

Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione vengono distinti nelle seguenti quattro categorie:

A) *Onorari a vacanza*, ossia in ragione del tempo impiegato;

B) *Onorari a discrezione*, ossia a criterio del professionista;

C) *Onorari a tabella*, per le normali prestazioni analitiche, per le quali l'onorario è fissato da apposita tabella;

D) *Onorari a percentuale*, ossia in ragione del valore dell'oggetto trattato.

Gli onorari per le prestazioni non specificamente contemplate nella presente tariffa, vengono stabiliti per analogia.

Le prestazioni richieste con urgenza compor-  
tano sugli onorari in tariffa una maggio-  
ra non inferiore al 15 per cento.

L'onorevole relatore propone la soppressione  
della lettera B).

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'in-  
dustria e il commercio*. Poichè in seguito, se  
non vado errato, dovremo operare uno sposta-  
mento nei titoli, vorrei proporre, invece, di spo-  
stare la lettera B) alla fine delle altre lettere,  
per cui si riproduca l'ordine dei relativi titoli.

BUSSE, *relatore*. Ritiro il mio emendamento,  
ed aderisco alla proposta dell'onorevole Sotto-  
segretario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento  
sostitutivo presentato dall'onorevole Sotto-  
segretario, inteso a spostare la lettera B) al po-  
sto della lettera D); conseguentemente le at-  
tuali lettere C) e D) diverranno rispettivamente  
lettere B) e C).

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con  
l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

(È approvato l'articolo 4).

#### Art. 5.

Il professionista ha diritto di chiedere al  
committente il deposito di una somma pari al  
presumibile ammontare delle spese da antici-  
pare.

Durante il corso delle sue prestazioni, il pro-  
fessionista ha inoltre diritto al pagamento di  
acconti, fino alla concorrenza del cumulo delle  
spese e del 90 per cento degli onorari spettan-  
tigli secondo la presente tariffa, per la parte  
di lavoro professionale da lui eseguita.

Nel caso di giudizi arbitrari o peritali, il  
professionista può richiedere l'integrale depo-  
sito anticipato delle presunte spese e compe-  
tenze.

Il pagamento a saldo della specifica deve  
farsi non oltre i 60 giorni dalla consegna della

stessa; dopo di che, salvo ogni altro diritto,  
sulle somme dovute e non pagate decorre, a fa-  
vore del professionista ed a carico del commit-  
tente, l'interesse legale ragguagliato al tasso  
ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

Il relatore propone di sostituire la dizione  
del secondo comma con la seguente:

« Durante il corso delle sue prestazioni il  
professionista ha inoltre diritto al pagamento  
dei congrui acconti in relazione alle spese da  
incontrare ed alla parte di lavoro professionale  
da lui eseguita ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo pro-  
posto dal relatore.

(È approvato).

Il relatore propone inoltre di sopprimere gli  
ultimi due commi dell'articolo.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti  
tale proposta.

(È approvata).

Metto in votazione l'articolo 5 quale risulta  
con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

(Sono approvati gli articoli 6, 7, 8 e 9).

#### Art. 10.

È in facoltà del professionista o del commit-  
tente richiedere al Consiglio dell'Ordine la re-  
visione e la liquidazione della specifica.

In tal caso dovranno essere presentati tutti  
quegli elaborati e documenti che il Consiglio  
riterrà opportuni, onde poter emettere giudizio  
in proposito.

Il Presidente dell'Ordine comunicherà al ri-  
chiedente il risultato della revisione e della  
liquidazione.

All'Ordine, per ogni revisione o liquidazione  
di specifica, è dovuto, oltre le eventuali spese,  
un contributo del 2 per cento sull'onorario  
liquidato, con un minimo di lire 1.000 a carico  
del richiedente.

Nulla è dovuto all'Ordine, a cui carico sono  
anche le eventuali spese quando la richiesta

di revisione o liquidazione è fatta dalla Autorità Giudiziaria.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ritengo che il contributo del 2 per cento sull'onorario liquidato, con un minimo di lire 1.000 a carico del richiedente, di cui al quarto comma di questo articolo, sia eccessivo. Propongo, pertanto, la riduzione di detto contributo all'1 per cento con un minimo di lire 500.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario, inteso a sostituire alle parole « del 2 per cento » le parole « dell'1 per cento » e alle parole « lire 1.000 » le altre « lire 500 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 11.

Indipendentemente dal criterio di valutazione degli onorari e salvo speciali pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese accessorie:

a) spese di viaggio, di vitto, di alloggio, per il tempo passato fuori residenza da lui o dal suo personale di aiuto e le spese accessorie;

b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessari alla esecuzione del mandato fuori residenza o ufficio;

c) le spese di bollo, di registro, i diritti di Uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche, telefoniche;

d) le spese di scritturazione, di traduzione, di relazioni o di diciture estere su disegni, manoscritti eccedenti la prima copia;

e) le spese per diritti di autenticazione delle copie di relazioni, progetti, disegni.

Le spese di viaggio su ferrovie, tranvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base delle tariffe di 1<sup>a</sup> classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti, della classe im-

mediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto.

Le spese per percorsi su strade ordinarie, sia su vetture o automezzi propri, che con mezzi noleggiati, vengono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

Le spese di vitto e di alloggio vengono rimborsate sulla base della 1<sup>a</sup> categoria per il professionista ed i suoi sostituti e della categoria immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto.

BUSSI, *relatore*. Rinnovo la mia perplessità circa l'ultimo comma di questo articolo in merito al rimborso delle spese di vitto e di alloggio sulla base della prima categoria. La misura mi sembra veramente eccessiva. Vorrei, quindi, proporre che queste spese si rimborsino sulla base della lista presentata.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. In tal caso mi sembra inutile mantenere l'ultimo comma dell'articolo 11. Ne propongo, pertanto, la soppressione.

BUSSI, *relatore*. Aderisco alla proposta dell'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 11 proposto dall'onorevole Sottosegretario.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 12.

Quando il committente non abbia anticipato i fondi per le spese ai sensi dell'articolo 5, al professionista compete, sull'ammontare di esse, l'aumento del 10 per cento.

L'onorevole relatore propone la soppressione di questo articolo. Metto ai voti tale proposta.

(È approvata).

Faccio presente che, in sede di coordinamento, in seguito alla soppressione dell'arti-

colo 12, i successivi articoli assumeranno una nuova numerazione.

(È approvato l'articolo 13).

#### Art. 14.

Gli onorari debbono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacanza in quelle prestazioni di carattere normale, il cui risultato non può esprimersi in voci tabulate o in valore, o sulle quali il tempo concorre come elemento precipuo.

In particolare sono da computarsi a vacanza, anche quando le prestazioni complessive vengono valutate a discrezione, a tabella e a percentuale:

- a) i prelievi di campioni;
- b) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi agli accertamenti di carattere chimico;
- c) le competenze per le trattative con le autorità, le pratiche relative ad accertamento e a deposito, i convegni informativi e simili;
- d) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando gli incarichi da retribuirsi debbono svolgersi fuori sede;
- e) le perizie ed inventari, il cui oggetto non superi il valore di lire 250.000.

BUSSE, *relatore*. Propongo di sopprimere la lettera d) di questo articolo, la quale prevede il rimborso del tempo impiegato per il viaggio come se si trattasse di una vacanza, cioè con 1.000 lire per ogni ora o frazione di ora.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Nel tariffario per le prestazioni degli ingegneri è previsto che questo tempo sia computato come metà vacanza.

BUSSE, *relatore*. Si vede che i legislatori a suo tempo sono stati più indulgenti ed hanno adottato una formula compromissoria mediana.

Per la verità sarei per la soppressione di tutta la vacanza in questo senso. All'operaio non viene affatto compensato il tempo che impiega per recarsi al lavoro. Mi pare che la presente disposizione sia contro un elementare criterio di giustizia.

DE LUCA. È giusta l'osservazione del senatore Bussi perchè lo spostamento da una località ad un'altra per ragioni di lavoro, rientra nelle esigenze del lavoro stesso.

Però, in questo caso, trattandosi di viaggi che a volte possono essere molto lunghi e quindi durare parecchio tempo, mi pare che il parallelo non possa essere sostenuto. Se il viaggio ha un percorso breve, siamo d'accordo; ma se, per esempio, un professionista da Palermo deve recarsi a Torino per permanervi 3 giorni, non si comprendono le ragioni per le quali egli non deve ricevere nessun compenso per il tempo impiegato a viaggiare. Mi sembrano, quindi, eccessive le conclusioni che ne trae il senatore Bussi.

BUSSE, *relatore*. Penso che possiamo sempre contare su quella grande valvola di sicurezza rappresentata dall'ultimo titolo, che è l'onorario a discrezione.

Innanzitutto nel caso di un viaggio molto lungo, non si tratta di recarsi in una città per un breve soggiorno: si tratterà di fare degli impianti, di esaminare dei metodi di fabbricazione, di compiere delle indagini minerarie, e via dicendo, operazioni che richiedono molto tempo. Quindi, già si tratta di per se stesso di un incarico remunerativo, per il quale, quindi, vale la pena di affrontare un lungo viaggio e di sostenerne le spese. D'altra parte, ripeto, v'è la possibilità attraverso l'onorario a discrezione di assicurarsi un margine di guadagno sufficiente.

Instisto pertanto nella mia proposta di soppressione della lettera d) del presente articolo.

DE LUCA. Mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 15.

Gli onorari a vacanza sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di lire 1.000 per ogni ora o frazione di ora.

Qualora egli debba valersi di aiuto, avrà diritto inoltre ad un compenso di lire 600 all'ora o frazione di ora, per ogni aiuto iscritto all'Albo dei chimici, e di lire 400 all'ora o frazione di ora, per ogni altro aiuto di concetto.

Per le operazioni compiute in condizioni di particolare disagio o pericolosità o in ore notturne, detti compensi sono aumentati almeno del 50 per cento.

BUSSI, *relatore*. In questo articolo non è fissato il limite minimo delle vacanze per giorno, mentre mi pare che in tutte le tariffe tale numero sia sempre fissato.

Quattro vacanze al giorno mi sembrano poche, tenuto conto che si tratta di rapporti privati; ma il fatto di non parlarne nell'articolo vorrebbe dire in sostanza che si può arrivare addirittura a 24 ore di vacanza, il che mi sembra veramente eccessivo.

DE LUCA. Proporrei di stabilire un massimo di 6 vacanze, per cui alla fine del primo e del secondo comma bisognerebbe aggiungere le seguenti parole: « per un massimo di sei vacanze al giorno ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore De Luca.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

(È approvato l'articolo 16).

Do lettura, congiuntamente, degli articoli 17 e 18, che il relatore propone di sostituire con un unico articolo:

#### Art. 17.

Si computano a discrezione quelle competenze, la cui determinazione non può farsi nè in base al tempo impiegato, in quanto elemento secondario in confronto alle attività del professionista incaricato, nè in base al valore dell'oggetto, in quanto difficilmente concretabile in cifre. In tal caso l'onorario dovuto al chimico deve essere determinato discrezionalmente, te-

nendo calcolo della maggiore o minore importanza dell'incarico, dello studio, del tempo occorso, del valore della controversia, e, in particolare, della specifica competenza del professionista.

In generale si computano a discrezione le prestazioni di consulenze riferentisi ai casi non contemplati nella presente tariffa e in particolare:

a) inchieste, ricerche e studi chimico-industriali, chimico commerciali, chimico-economici; confronto o studio di sistemi di produzione e di fabbricazione;

b) organizzazione razionale del lavoro;

c) impianto di contabilità tecnica;

d) stipulazione di contratti speciali; trattative per forniture continuative, senza carattere di mediazione, stipulazione di convenzioni, costituzione di società, ecc.;

e) giudizi arbitrali, risoluzione e interventi in controversie anche giudiziarie;

f) memorie o perizie orali o scritte davanti all'Autorità giudiziaria;

g) consulenze, perizie, giudizi tecnico-legali;

h) giudizi di accertamenti di qualità, quantità e convenienza economica della produzione di impianti industriali;

i) relazioni relative a miglioramenti o trasformazione di industrie o impianti chimici;

l) relazioni verbali, certificati, annotazioni probatorie autenticate, ricorsi, istanze, reclami, pareri scritti e orali, ricerche di documenti o bibliografiche, esami di incarti, ecc.;

m) pareri professionali il cui oggetto non superi il valore di lire 250.000;

n) collaudi di impianti o complessi di impianti o di macchinari chimici;

o) avviamento impianti;

p) consulenze generali a carattere continuativo.

#### Art. 18.

Quando alle prestazioni da valutarsi discrezionalmente siano connesse operazioni contemplate nella presente tariffa tra quelle da valutarsi a vacanza a tabelle o a percentuale il

compenso discrezionale è integrato dai compensi risultanti dall'applicazione della tariffa per le operazioni sussidiarie suddette.

L'onorevole relatore propone di sostituire questi due articoli con il seguente unico articolo: « I compensi per le prestazioni che per le loro particolari caratteristiche non possono essere determinati con riferimento ai casi contemplati nei precedenti titoli della presente tariffa, saranno stabiliti discrezionalmente dal professionista incaricato, tenuto conto della importanza dell'incarico, dello studio e dei mezzi tecnici richiesti, del tempo occorso e del valore economico degli interessi per i quali la prestazione è richiesta ».

Il relatore propone, altresì, in sede di coordinamento, di spostare, in rapporto alla modifica apportata all'articolo 3, il titolo IV, relativo agli onorari a discrezione, dopo il titolo VII, riguardante gli impianti.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Bussi.

(È approvato).

(Sono approvati gli articoli dal 19 al 53, nonché le relative tabelle A, B, C e D).

Nell'allegato A, n. 167, il relatore propone di sostituire alle parole « Ricerche chimico-cliniche » le altre « Ricerche varie ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Bussi.

(È approvato).

CARMAGNOLA. Vorrei sapere come si intende risolvere il dubbio che ha avanzato il relatore circa la perequazione delle tariffe.

PRESIDENTE. Si potrebbe rinviare l'approvazione del disegno di legge nel suo complesso ad un'altra seduta e nominare nel frattempo una sottocommissione di studio.

BUSSI, *relatore*. Ritenevo di aver già spiegato a sufficienza il mio punto di vista. È vero che ho trovato qua e là qualche differenza nelle cifre, ma è altrettanto vero che la differenza vale soltanto per le tariffe delle piccole prestazioni, per modo che non si ha incidenza

sul giudizio complessivo in merito a tutto il tariffario.

Pertanto, ritengo che le obiezioni da me fatte a questo riguardo in via preliminare possano essere superate per economia di tempo, ammettendo senz'altro che il giudizio complessivo sul nuovo tariffario è favorevole.

Proporrei quindi di procedere in questa seduta all'approvazione definitiva del disegno di legge in esame.

CARMAGNOLA. Non avrei nulla in contrario ad accogliere quanto dice il senatore Bussi. Però non vorrei che l'altro ramo del Parlamento rilevasse a sua volta tale differenza e restituisse il presente disegno di legge con qualche modifica. Ritengo, quindi, che sia opportuno di esser convinti di quanto votiamo; pertanto, si potrebbe rinviare l'approvazione definitiva del presente disegno di legge alla prossima seduta, dando mandato al relatore di rivedere, nel frattempo, voce per voce le varie tariffe.

BUSSI, *relatore*. In sostanza il mio concetto è questo: in sede di discussione generale ho ritenuto opportuno prospettare e chiarire ai colleghi le obiezioni e i dubbi che ho avanzato e che derivavano da alcune differenze che ho riscontrato qua e là e che mi hanno fatto rimanere alquanto perplesso. Però, come esito finale di questa discussione, ritengo di dover dire che in sostanza, trattandosi comunque di differenze di non grande rilievo, il presente disegno di legge può essere approvato, anche perchè nulla vieta che, indipendentemente dal confronto tra le due tariffe, la nuova tariffa rechi delle innovazioni in relazione a varie componenti economiche: svalutazione della moneta, mezzi tecnici diversi più costosi, ecc. È evidente allora che non si ha più la possibilità di un confronto preciso con la vecchia tariffa.

Per questo, ripeto, noi possiamo approvare con tutta tranquillità il disegno di legge in esame.

CARMAGNOLA. Io, comunque, non essendo ancora molto convinto, dichiaro di astenermi dalla votazione.

9<sup>a</sup> COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)40<sup>a</sup> SEDUTA (18 aprile 1956)

BUSONI. Una spiegazione ai dubbi sollevati mi sembra possa essere rinvenuta anche nella relazione introduttiva al disegno di legge, la quale dice esplicitamente che la rivalutazione media degli importi oscilla tra le 50 e le 60 volte; e specifica con precisione che per 29 voci si ha un aumento inferiore a 50 volte, per 34 voci si ha un aumento pari a 50 volte, per 16 voci si ha un aumento compreso tra le 50 e le 60 volte e che soltanto per 15 voci si ha un aumento superiore alle 60 volte.

Pertanto, io ritengo che se c'è una differenza deve essere così minima che non valga la pena di soffermarci troppo su di essa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do lettura del testo del tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici, allegato all'articolo unico, nella sua formulazione definitiva, e cioè con quelle modificazioni formali o riguardanti la numerazione degli articoli, rese necessarie dal coordinamento.

**TARIFFARIO NAZIONALE**  
**DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL CHIMICO**

**TITOLO I**

**NORME GENERALI.**

*Art. 1.* — La presente tariffa ha carattere nazionale, e a norma del vigente regolamento sulla professione di chimico, serve a stabilire gli onorari professionali minimi spettanti ai chimici.

*Art. 2.* — Il chimico è tenuto all'applicazione della presente tariffa ed è soggetto, per quanto concerne l'applicazione di essa e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio dell'Ordine, nella cui giurisdizione opera.

*Art. 3.* — Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione vengono distinti nelle seguenti quattro categorie:

- A) *Onorari a vacanza* — ossia in ragione del tempo impiegato;
- B) *Onorari a tabella* — per le normali prestazioni analitiche, per le quali l'onorario è fissato da apposita tabella;
- C) *Onorari a percentuale* — ossia in ragione del valore dell'oggetto trattato.

D) *Onorari a discrezione* — ossia a criterio del professionista;

Gli onorari per le prestazioni non specificatamente contemplate nella presente tariffa, vengono stabiliti per analogia.

Le prestazioni richieste con urgenza comportano sugli onorari in tariffa una maggiorazione non inferiore al 15 per cento.

*Art. 4.* — I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero dal committente.

*Art. 5.* — Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito di una somma pari al presumibile ammontare delle spese da anticipare.

Durante il corso delle sue prestazioni, il professionista ha inoltre diritto al pagamento di congrui acconti in relazione alle spese da incontrare ed alla parte di lavoro professionale da lui eseguita.

*Art. 6.* — Quando un incarico viene affidato a più professionisti, riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa, maggiorato del 15 per cento.

*Art. 7.* — Le eventuali varianti alla richiesta di prestazioni, se rese necessarie da fatti imprevedibili, o se richieste dal committente debbono essere retribuite in aggiunta alle competenze dell'incarico originario.

*Art. 8.* — Al committente spetta di diritto, salvo particolari pattuizioni, una sola copia degli elaborati riferentisi all'incarico commesso.

Il professionista deve fornire al committente solo quei dati, notizie ed atti, implicitamente compresi negli onorari esposti in parcella.

*Art. 9.* — Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvo gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà intellettuale su lavori originali, su progetti, su formule chimiche o su processi chimici, o quanto altro rappresenti l'opera del chimico, restano sempre riservati a quest'ultimo i diritti di autore, conformemente alle leggi.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni, ottenuti in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

*Art. 10.* — È in facoltà del professionista o del committente richiedere al Consiglio dell'Ordine la revisione e la liquidazione della specifica.

In tal caso dovranno essere presentati tutti quegli elaborati e documenti che il Consiglio dell'Ordine riterrà opportuni, onde poter emettere giudizio in proposito.

Il Presidente dell'Ordine comunicherà al richiedente il risultato della revisione e della liquidazione.

All'Ordine, per ogni revisione o liquidazione di specifica, è dovuto, oltre le eventuali spese, un contributo dell'1 per cento sull'onorario liquidato, con un minimo di lire 500 a carico del richiedente.

Nulla è dovuto all'Ordine, a cui carico sono anche le eventuali spese quando la richiesta di revisione o liquidazione è fatta dalla Autorità Giudiziaria.

## TITOLO II

### INDENNITÀ E RIMBORSI.

*Art. 11.* — Indipendentemente dal criterio di valutazione degli onorari e salvo speciali pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese accessorie:

a) spese di viaggio, di vitto, di alloggio, per il tempo passato fuori residenza da lui o dal suo personale di aiuto e le spese accessorie;

b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessari all'esecuzione del mandato fuori residenza o ufficio;

c) le spese di bollo, di registro, i diritti di Uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche, telefoniche;

d) le spese di scritturazione, di traduzione, di relazioni o di diciture estere su disegni, progetti, brevetti e simili, spese di cancelleria, di riproduzione disegni, manoscritti eccedenti la prima copia;

e) le spese per diritti di autenticazione delle copie di relazioni, progetti, disegni.

Le spese di viaggio su ferrovie, tranvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base delle tariffe di 1<sup>a</sup> classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti, della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto.

Le spese per percorsi su strade ordinarie, sia su vetture o automezzi propri, che con mezzi noleggiati, vengono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

*Art. 12.* — Per la redazione di corrispondenza e per colloqui telefonici relativi all'incarico, è dovuto al professionista un compenso minimo di lire 250.

Per ogni certificato rilasciato a richiesta, il professionista ha diritto al compenso minimo di lire 1.000 (salvo per i certificati relativi alle prestazioni a tabella).

### TITOLO III

#### ONORARI A VACAZIONE.

*Art. 13.* — Gli onorari debbono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacanza in quelle prestazioni di carattere normale, il cui risultato non può esprimersi in voci tabulate o in valore, o sulle quali il tempo concorre come elemento precipuo.

In particolare sono da computarsi a vacanza, anche quando le prestazioni complessive vengono valutate a discrezione, a tabella e a percentuale:

- a) i prelievi di campioni;
- b) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi agli accertamenti di carattere chimico;
- c) le competenze per le trattative con le autorità, le pratiche relative ad accertamento e a deposito, i convegni informativi e simili;
- d) le perizie ed inventari, il cui oggetto non superi il valore di lire 250.000.

*Art. 14.* — Gli onorari a vacanza sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di lire 1.000 per ogni ora o frazione di ora, per un massimo di sei vacanze al giorno.

Qualora egli debba valersi di aiuto, avrà diritto inoltre ad un compenso di lire 600 all'ora o frazione di ora, per ogni aiuto iscritto all'Albo dei chimici, e di lire 400 all'ora o frazione di ora, per ogni altro aiuto di concetto, per un massimo di sei vacanze al giorno.

Per le operazioni compiute in condizioni di particolare disagio o pericolosità o in ore notturne, detti compensi sono aumentati almeno del 50 per cento.

*Art. 15.* — Le consultazioni verbali comportano un onorario minimo di lire 1.000.

### TITOLO IV

#### ONORARI A TABELLA.

*Art. 16.* — Gli onorari a tabella si riferiscono alle operazioni relative ad analisi chimiche di ogni specie, ed esclusivamente ad esse.

*Art. 17.* — L'onorario a tabella è stabilito in base all'allegato A).

Per ogni serie completa delle determinazioni considerate alle singole voci della tabella può essere concessa una riduzione non superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli onorari.

*Art. 18.* — Per le voci mancanti o incomplete nella tabella, ci si riferisce a quelle analoghe, e, nei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia, si stabiliscono onorari a percentuale o a discrezione.

*Art. 19.* — Dall'onorario a tabella sono esclusi:

- a) i sopralluoghi, i prelievi di campioni, gli accertamenti;
- b) i pareri, sia verbali che scritti, relativi alle analisi eseguite;
- c) tutte quelle altre operazioni che esulano direttamente dalla pura analisi chimica.

## TITOLO V

### ONORARI A PERCENTUALE.

*Art. 20.* — Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale, le prestazioni del professionista possono riguardare:

- a) esecuzione di un impianto, e cioè: la compilazione dei progetti, preventivi, stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, la direzione dei lavori, avviamento, consegne, ecc.;
- b) consulenze;
- c) perizie estimative;
- d) inventari.

*Art. 21.* — Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'incarico conferitogli, restando a suo carico tutte le spese di laboratorio, escluse le ricerche specifiche che richiedono reattivi speciali o particolari competenze, i disegni, i progetti, le spese di cancelleria, di copisteria, ecc. strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. Al professionista sono dovuti però a parte ed in aggiunta agli eventuali compensi a rimborso, di cui agli articoli 11 e 12 e le vacanze, di cui all'articolo 13, ridotte del 50 per cento, i rimborsi per speciali reattivi, per l'impianto pilota, o per speciali impianti sperimentali di laboratorio.

## TITOLO VI

### · IMPIANTI.

*Art. 22.* — Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale, dovuti al professionista, le prestazioni considerate in questo capitolo vengono suddivise in classi e categorie descritte nel sotto riportato elenco.

Classe	Categoria	O G G E T T O
I		<i>Impianti industriali</i>
	a)	Impianti completi e cioè: macchinari, apparecchi, servizi generali ed annessi necessari all'esercizio di un'industria chimica.
	b)	Impianti di lavorazioni chimiche e cioè: macchinari, apparecchi ed annessi necessari per tali lavorazioni.
	c)	Singole macchine od apparecchi.
II		<i>Impianti piloti</i>
	a)	Completi.
	b)	Singole macchine od apparecchi.
III		<i>Laboratori.</i>
	a)	Completi.
	b)	Parti o sezioni di laboratori.

*Art. 23.* — Se un lavoro professionale interessa più di una classe, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente per ogni classe e non globalmente.

A) *Prestazioni per l'esecuzione di opere.*

*Art. 24.* — Quando per l'esecuzione di una opera delle indicate nel precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera — dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione — le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella A).

A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera, si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computate al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi supplementivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.

L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di lire 250.000 il compenso è valutato a discrezione.

*Art. 25.* — Gli onorari di cui all'articolo 24 sono dovuti integralmente quando l'opera viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori, ed anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'articolo 28, sempre che l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termine della tabella B) non superi il valore di 0,20.

*Art. 26.* — Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di quest'ultimo.

Il professionista ha diritto ad un maggior compenso, da valutarsi discrezionalmente, entro il limite del 50 per cento della quota spettante per la direzione dei lavori, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda un impiego personale maggiore del normale.

*Art. 27.* — Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B).

Qualora però l'opera del professionista si limiti alla sola assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste operazioni, dette aliquote sono aumentate del 50 per cento.

Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente, o, in mancanza, al suo attendibile preventivo.

Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione, come è detto sopra.

In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacanza per le prestazioni di cui all'articolo 13, il rimborso delle spese di cui agli articoli 11 e 12, e degli oneri di cui all'articolo 26.

*Art. 28.* — Agli effetti di quanto è disposto nei precedenti articoli, la prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni.

a) compilazione del progetto sommario o studio dell'impianto, ovvero calcolo di massima della macchina o del congegno, in modo da individuare l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi o di una relazione;

b) compilazione del preventivo sommario;

c) compilazione del progetto esecutivo con i disegni di insieme in numero e in scala sufficiente per identificarne tutte le parti;

d) compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione;

e) esecuzione dei particolari costruttivi;

f) assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con la eventuale compilazione dei relativi capitolati;

g) direzione od alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche, nel numero necessario ad esclusivo giudizio del professionista, emanando le disposizioni e gli ordini per la attuazione dell'opera progettata nelle varie sue fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;

h) eventuali prove di laboratorio o di officina;

i) operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;

l) liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.

A ciascuna di queste funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote indicate nella allegata tabella B), intendendosi che con l'aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario, se redatti dallo stesso professionista.

B) *Collaudo di lavori e forniture e avviamento impianti.*

*Art. 29.* — Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazione, di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relativo parere e, infine, il rilascio del certificato di collaudo.

*Art. 30.* — Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri si applicano le aliquote indicate nella allegata tabella C).

Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del direttore tecnico.

Sono di spettanza del collaudatore, oltre la verifica di misura del lavoro ed il controllo della contabilità, delle qualità e dell'efficienza dei materiali in opera e della regolare esecuzione delle opere, anche la relazione di collaudo, il certificato di collaudo, e la relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori.

*Art. 31.* — Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori; l'onorario percentuale di cui alla tabella C) sarà aumentato almeno del 15 per cento.

*Art. 32.* — Se il collaudatore, per patto espresso, interviene anche come arbitro inappellabile ed amichevole compositore delle controversie che insorgano in seguito al collaudo tra l'impresario ed il committente, le suddette aliquote saranno aumentate del 50 per cento.

*Art. 33.* — Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

*Art. 34.* — Gli onorari per l'avviamento di impianti vengono normalmente liquidati a discrezione.

Qualora il professionista che esegue l'avviamento dell'impianto ne sia stato anche il progettista avrà diritto, per l'avviamento, ad una maggiorazione del 30 per cento sul suo onorario di progettista.

C) *Consulenze e pareri.*

*Art. 35.* — L'onorario spettante al professionista che presta opera di consulenza presso un'industria indirizzando l'insieme dell'attività produttiva dell'industria stessa, viene computato in base alla seguente tabella:

VALORE DELLA PRODUZIONE	Onorari percentuali
Fino a . . . . . L. 10.000.000	5 %
Sul di più fino a . . . . . » 20.000.000	2,5 %
Sul di più fino a . . . . . » 30.000.000	2 %
Sul di più	1,5 %

*Art. 36.* — Le consulenze limitate ad alcune attività di una industria possono essere computate a discrezione o a percentuale, secondo la seguente tabella:

VALORE DELLA PRODUZIONE	Onorari a percentuale
Fino a . . . . . L. 150.000	5 %
Sul di più fino a . . . . . » 250.000	4 %
Sul di più fino a . . . . . » 1.000.000	3 %
Sul di più fino a . . . . . » 2.000.000	2 %
Sul di più . . . . .	1,5 %

*Art. 37.* — La tariffa percentuale delle interessenze deve essere applicata per intero sul valore lordo della produzione per tutta la durata del rapporto di consulenza.

*Art. 38.* — Gli onorari per le consulenze saltuarie, ossia limitate a talune prestazioni professionali, vengono computate a norma delle tariffe relative alle prestazioni stesse.

*Art. 39.* — Sono computate a parte, a norma delle relative tariffe, tutte le prestazioni che esulano dalla normale attività pattuita col professionista consulente.

*Art. 40.* — Al professionista, che valendosi di dati analitici da lui o da altri ricavati, esprime un giudizio sulla qualità di una merce o di un prodotto, spetta un onorario non inferiore a lire 1.000.

*Art. 41.* — Al professionista che, valendosi di dati analitici da lui o da altri ricavati, esprime un parere o dà un suggerimento relativo alla migliore utilizzazione di una merce o di un prodotto o alla sua correzione, allo scopo di migliorarne le qualità od eliminarne i difetti, ecc. spetta un onorario da computarsi in base al valore della merce o prodotto, secondo la sotto riportata tabella:

VALORE DELLA PARTITA	Onorari percentuali
Fino a . . . . . L. 100.000	2 %
Sul di più fino a . . . . . » 400.000	1,5 %
Sul di più fino a . . . . . » 2.000.000	1 %
Sul di più fino a . . . . . » 8.000.000	0,5 %
Sul di più . . . . .	0,2 %

L'onorario minimo è stabilito in lire 2.000.

D) *Inventari e consegne.*

*Art. 42.* — Per la compilazione di inventari e consegne di impianti industriali, macchinari, impianti piloti e laboratori, oltre il compenso a vacanza, di cui all'articolo 13, ridotto del 50 per cento e il rimborso delle spese, di cui agli articoli 11 e 12, è dovuto al professionista un compenso da valutarsi nella quindicesima parte delle percentuali rispettivamente stabilite all'articolo 36, applicato all'importo di stima delle cose inventariate o consegnate.

*Art. 43.* — I compensi previsti per inventari o consegne di impianti industriali, di impianti piloti, laboratori, ecc., presuppongono, come ordinariamente avviene in pratica, che l'inventario o la consegna vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.

Quando invece esse siano da impostarsi *ex novo*, i compensi di cui sopra sono suscettibili dell'aumento del 30 per cento, salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione, per ricerche di titoli relativi.

*Art. 44.* — Per inventari e valutazione di materie prime, prodotti chimici e similari, lavorati o semi-lavorati, oltre al rimborso delle spese di ogni natura anche per il personale manuale di aiuto, è dovuto al professionista un onorario computato secondo la seguente tabella:

VALORE DELLA MERCE	Onorari percentuali
Fino a . . . . . L. 50.000	a discrezione
Fino a . . . . . » 200.000	0,80 %
Sul di più fino a . . . . . » 500.000	0,70 %
Sul di più fino a . . . . . » 1.000.000	0,60 %
Sul di più . . . . .	0,50 %

E) *Perizie estimative.*

*Art. 45.* — Le perizie possono essere:

a) *Sommariе*, cioè basate su elementi sintetici e globali, esposti in brevi elaborati riassuntivi;

b) *Sintetiche*, cioè basate su elementi risultanti dai principali fattori che influiscono sul valore, e corredate da una relazione sintetica dei risultati;

c) *Analitiche*, cioè basate su valutazioni particolareggiate di ogni singolo elemento costitutivo, con descrizione del loro valore, stato, potenzialità, ecc.

*Art. 46.* — La liquidazione delle parcelle riferentesi alle perizie sintetiche è fatta in base alla allegata tabella D). Per le perizie sommarie le suddette aliquote vengono dimezzate, per le analitiche raddoppiate.

Per importi di stima inferiori a lire 250.000 gli onorari vengono stabiliti a discrezione.

F) *Perizie per accertamenti e valutazione danni.*

*Art. 47.* — Oltre rilievi eventuali, calcoli, analisi, ecc. da computarsi a parte, gli onorari per le perizie di accertamento e valutazione dei danni vengono computati secondo la sotto riportata tabella:

IMPORTO DEL DANNO		Onorari percentuali
Fino a . . . . . L.	500.000	2,50 %
Sul di più fino a . . . . . »	1.000.000	1,90 %
Sul di più fino a . . . . . »	2.000.000	1,75 %
Sul di più fino a . . . . . »	3.000.000	1,50 %
Sul di più fino a . . . . . »	5.000.000	1,25 %
Sul di più fino a . . . . . »	10.000.000	1 %
Sul di più fino a . . . . . »	25.000.000	0,60 %
Sul di più fino a . . . . . »	50.000.000	0,30 %
Sul di più fino a . . . . . »	100.000.000	0,27 %
Sul di più fino a . . . . . »	200.000.000	0,24 %
Sul di più fino a . . . . . »	400.000.000	0,20 %
Sul di più fino a . . . . . »	650.000.000	0,18 %
Sul di più fino a . . . . . »	1.000.000.000	0,15 %
Sul di più . . . . .		0,10 %

*Art. 48.* — Per l'accertamento dei danni, computi per la valutazione, trattative con l'assicuratore o enti per l'accordo, la sopra riportata tabella viene applicata integralmente. Per accertamenti di danni e loro valutazione la tariffa sopra riportata è applicata con riduzione del 50 per cento.

Per perizie giudiziarie o stragiudiziali per accertamento di danni e causali di essi, la tariffa sopra riportata è applicata integralmente.

*Art. 49.* — L'onorario minimo per prestazioni di perizie per accertamenti e valutazioni danni è stabilito in lire 12.500.

## TITOLO VII

## ONORARI A DISCREZIONE.

*Art. 50.* — I compensi per le prestazioni che per le loro particolari caratteristiche non possono essere determinati con riferimento ai casi contemplati nei precedenti titoli della presente tariffa saranno stabiliti discrezionalmente dal professionista incaricato, tenuto conto della importanza dell'incarico, dello studio e dei mezzi tecnici richiesti, del tempo occorso e del valore economico degli interessi per i quali la prestazione è richiesta.

## TITOLO VIII

## NORME FINALI.

*Art. 51.* — La presente tariffa, alla data della entrata in vigore, deve essere applicata indistintamente da tutti i professionisti e degli enti statali e parastatali per quella parte di atti che esula dai compiti di istituto.

## TABELLA A.

ONORARI A PERCENTUALE DOVUTI AL PROFESSIONISTA  
PER OGNI LIRE 100 DI IMPORTO DELL'OPERA

IMPORTO DELL' OPERA	Classi e categorie delle opere secondo l'elenco dell'articolo 25						
	Impianti industriali			Impianti piloti		Laboratori	
	I-a	I-b	I-c	II-a	II-b	III-a	III-b
250.000 . . . . .	12,50	22,50	20	40	20	10	15
500.000 . . . . .	10	18	15	30	15	8	12
1.000.000 . . . . .	8,60	16	12,50	20	12,50	6,80	10
2.500.000 . . . . .	6,50	12	9,80	12	9,80	5,20	7,80
5.000.000 . . . . .	5	9,60	6,90	9,60	6,90	4	6
10.000.000 . . . . .	4	7,40	5	7,40	5	3,20	4,80
15.000.000 . . . . .	3,75	6,75	4,20	6,75	4,20	3	4,50
20.000.000 . . . . .	3,50	6,30	4	6,30	4	2,80	4,20
30.000.000 . . . . .	3,25	5,85	3,70	5,85	3,70	2,60	3,90
40.000.000 . . . . .	3	5,40	3,40	5,40	3,40	2,40	3,60
50.000.000 . . . . .	2,85	5,15	3,10	5,15	3,10	2,30	3,40
100.000.000 . . . . .	2,50	4,50	2,25	4,50	2,25	2	3
150.000.000 . . . . .	2,20	3,90	1,50	3,90	1,50	1,80	2,75
200.000.000 . . . . .	1,95	3,30	—	3,30	—	1,65	2,55
250.000.000 . . . . .	1,75	2,80	—	2,80	—	1,55	2,40
300.000.000 . . . . .	1,60	2,40	—	2,40	—	1,45	2,30
400.000.000 . . . . .	1,40	2	—	2	—	1,40	2,20
500.000.000 . . . . .	1,25	1,70	—	1,70	—	1,35	2,10

Per i lavori il cui importo sia superiore ai massimi sopra indicati, gli onorari saranno concordati di volta in volta fra le parti.

TABELLA B.

PRESTAZIONI PARZIALI	Classi di lavoro secondo l'elenco articolo 25		
	I	II	III
a) Progetto di massima . . . . .	0,12	0,08	0,12
b) Preventivo sommario . . . . .	0,03	0,02	0,03
c) Progetto esecutivo . . . . .	0,22	0,18	0,30
d) Preventivo particolareggiato . . . . .	0,10	0,07	0,07
e) Particolari costruttivi . . . . .	0,08	0,05	0,08
f) Capitolati e contratti . . . . .	0,10	0,10	—
g) Direzione lavori . . . . .	0,15	0,20	0,15
h) Prove di officina . . . . .	—	—	0,12
i) Assistenza al collaudo e avviamento . . . . .	0,15	0,20	0,13
l) Liquidazione . . . . .	0,05	0,10	—

TABELLA C.

IMPORTO DELLE OPERE	Percentuale su ogni lire 100 di importo dell'opera
1.000.000 . . . . .	1,30
2.000.000 . . . . .	1,14
3.000.000 . . . . .	1,04
5.000.000 . . . . .	0,91
10.000.000 . . . . .	0,62
15.000.000 . . . . .	0,45
20.000.000 . . . . .	0,38
30.000.000 . . . . .	0,27
40.000.000 . . . . .	0,23
50.000.000 . . . . .	0,20
60.000.000 . . . . .	0,18
70.000.000 . . . . .	0,17
80.000.000 . . . . .	0,16
90.000.000 . . . . .	0,15
100.000.000 . . . . .	0,145
150.000.000 . . . . .	0,118
200.000.000 . . . . .	0,10
300.000.000 . . . . .	0,08
500.000.000 . . . . .	0,064

Per importi maggiori resta fissata l'applicazione dell'ultima aliquota.

TABELLA D.

ONORARI DOVUTI AL PROFESSIONISTA PER PERIZIE ESTIMATIVE PARTICOLAREGGIATE PER OGNI LIRE 1.000, DI IMPORTO STIMATO.

IMPORTO STIMATO	Fabbriche	Impianti chimici	Macchinari	Merci
	I	II	III	IV
250.000 . . . . .	17—	18—	19—	19—
500.000 . . . . .	11,20	12,—	12—	12—
1.000.000 . . . . .	9—	9,60	10—	10—
2.500.000 . . . . .	7,30	7,80	7,80	7,80
5.000.000 . . . . .	5,60	6—	5,50	5,50
10.000.000 . . . . .	4,50	4,80	4—	4—
15.000.000 . . . . .	4,20	4,50	3,40	3,40
20.000.000 . . . . .	3,90	4,20	3,20	3,20
30.000.000 . . . . .	3,60	3,90	3—	3—
40.000.000 . . . . .	3,40	3,60	2,60	2,60
50.000.000 . . . . .	3,20	3,40	2,40	2,40
100.000.000 . . . . .	2,40	3—	2—	2—
200.000.000 . . . . .	1,60	2,50	1,60	1,60
300.000.000 . . . . .	1,40	2,20	1,40	1,40
500.000.000 . . . . .	1,20	2—	1,20	1,20

Per importi superiori ai massimi sopra elencati gli onorari saranno concordati di volta in volta tra le parti.

ALLEGATO A.

**ONORARI A TABELLA PER ANALISI CHIMICHE**

Nelle tabelle seguenti sono indicati gli onorari minimi dovuti al chimico per la esecuzione di un lavoro analitico previsto nelle tabelle stesse. (Titolo I, articolo 1).

I prelevamenti di campioni, o i consigli ed i pareri da fornirsi in base ai risultati analitici devono essere liquidati a parte in base alle norme generali. (Titolo IV, articolo 19).

Per ogni serie completa delle determinazioni considerate alle singole voci della Tabella può essere concessa una riduzione non superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli onorari. (Titolo IV, articolo 17).

## ONORARI A TABELLA

N. B. — Le voci contrassegnate con asterisco (\*) sono da liquidarsi con onorario da convenire.

## 1. - ACETO.

Peso specifico . . . . .	L.	400
Acidità totale . . . . .	»	400
Acidità fissa . . . . .	»	1.200
Estratto secco . . . . .	»	1.200
Ceneri . . . . .	»	1.200
Alcalinità delle ceneri (compresa determin. ceneri) . . . . .	»	1.500
Ricerca degli acidi minerali liberi . . . . .	»	400
Sostanze coloranti estranee . . . . .	»	800
Ricerca metalli nocivi . . . . .		(*)
Esame microscopico . . . . .	»	500

## 2. - ACIDI GRASSI.

Umidità . . . . .	»	800
Acidi grassi liberi . . . . .	»	1.000
Grasso totale neutro . . . . .	»	1.500
Sostanze insaponificabili . . . . .	»	1.500

## 3. - ACIDI MINERALI (vedi prodotti chimici).

## 4. - ACIDI ORGANICI (vedi prodotti chimici).

## 5. - ACQUA DI MARE.

Ricerca e determinazione del NaCl nelle merci avariate . . . . .	»	2.500
Analisi completa . . . . .		(*)

## 6. - ACQUE DI RIFIUTO.

(\*)

## 7. - ACQUA PER CALDAIE.

Durezza totale (idrotimetrica) . . . . .	»	800
Durezza permanente (idrotimetrica) . . . . .	»	1.200
Alcalinità totale . . . . .	»	800
Alcalinità permanente . . . . .	»	1.200
Cloro . . . . .	»	1.000
Solforico . . . . .	»	1.500
Sostanze organiche . . . . .	»	800
Determinazione calcio . . . . .	»	1.500

Determinazione calcio e magnesio . . . . .	L.	2.500
Correzione nella durezza . . . . .	»	(*)
8. - ACQUA PER USO INDUSTRIALE (vedi acqua per caldaie).		
9. - ACQUA PER USI TECNICI SPECIALI.		(*)
10. - ACQUA POTABILE.		
Caratteri organolettici, reazione . . . . .	»	500
Conducibilità elettrica . . . . .	»	1.500
Ph . . . . .	»	1.500
Analisi sommaria:		
Sostanze sospese . . . . .	»	1.200
Residuo fisso . . . . .	»	2.500
Durezza totale (idrotimetrica). . . . .	»	800
Durezza permanente (idrotimetrica) . . . . .	»	1.200
Alcalinità totale . . . . .	»	800
Alcalinità permanente . . . . .	»	1.200
Ammoniaca (ricerca) . . . . .	»	400
Acido nitroso (ricerca) . . . . .	»	400
Acido nitrico (ricerca) . . . . .	»	400
Acido fosforico (ricerca) . . . . .	»	800
Idrogeno solforato (ricerca) . . . . .	»	400
Sostanze organiche . . . . .	»	800
Cloro . . . . .	»	1.500
Acido solforico . . . . .	»	1.500
Analisi completa . . . . .	»	(*)
Ricerca e determinazione dei metalli nocivi . . . . .	»	(*)
11. - ACQUA MINERALE ARTIFICIALE.		(*)
12. - ACQUA MINERALE NATURALE.		(*)
13. - ACQUA GAZOSE.		
Estratto secco . . . . .	»	1.500
Saggio sulla natura dello zucchero . . . . .	»	800
Ricerca saccarina o dulcina . . . . .	»	1.500
Ricerca acidi minerali liberi . . . . .	»	1.000
Ricerca del colorante artificiale . . . . .	»	800
Ricerca degli agenti conservativi (per ognuno) . . . . .	»	1.000
14. - ALCALI (vedi prodotti chimici).		
15. - ALCOLI.		
Peso specifico . . . . .	»	400
Gradazione alcolica per densità . . . . .	»	400
Gradazione alcolica per distillazione . . . . .	»	1.200
Determinazione degli acidi . . . . .	»	1.200
Determinazione degli eteri . . . . .	»	1.500

Determinazione degli alcoli superiori . . . . .	L.	3.500
Determinazione delle aldeidi . . . . .	»	1.500
Determinazione del furfurolo . . . . .	»	1.500
Determinazione dell'alcole metilico . . . . .	»	2.500

**16. - AMIDI E FECOLE.**

Umidità . . . . .	»	800
Ceneri . . . . .	»	1.200
Esame microscopico . . . . .	»	500
Acidità . . . . .	»	500
Ricerche di sofisticanti . . . . .		(*)

**17. - ANTICRITTOGAMICI ED INSETTICIDI.**1) *Solfato di rame:*

Titolo in solfato di rame . . . . .	»	1.500
Determinazione del ferro . . . . .	»	1.500
Determinazione dell'acido solforico libero. . . . .	»	800

2) *Paste e polveri Caffaro:*

Titolo in rame . . . . .	»	1.500
--------------------------	---	-------

3) *Solfo e rocce solfifere:*

Umidità . . . . .	»	800
Determinazione del titolo in solfo e bitume. . . . .	»	6.000
Determinazione del titolo in solfo in presenza di bitume . . . . .	»	5.000
Determinazione del titolo in solfo in assenza di bitume . . . . .	»	2.500
Determinazione del grado di finezza (Chancel) . . . . .	»	1.500
Ricerca del bitume . . . . .	»	500
Altre ricerche e determinazioni . . . . .		(*)

4) *Solfo ramato:*

Titolo in rame, determinazione del solfo, ecc. . . . .	(Vedi 1) e 3)
--	---------------

5) *Miscele solfocalciche:*

Solfo totale . . . . .	»	2.000
Solfo dei tiosolfati . . . . .	»	1.500
Solfo dei solfuri . . . . .	»	2.500
Solfo dei solfati . . . . .	»	2.000
Calcio totale . . . . .	»	1.500

6) *Soluzione di formalina:*

Determinazione del contenuto in formaldeide . . . . .	»	1.000
---	---	-------

7) <i>Prodotti arsenicali:</i>	
Umidità . . . . .	L. 800
Arsenico totale . . . . .	» 2.000
Arsenico solubile . . . . .	» 2.500
Arsenico trivalente . . . . .	» 1.500
8) <i>Arseniti alcalini:</i>	
Determinazione dell'umidità, dell'arsenico totale e dell'anidride arseniosa totale . . . . .	» 4.000
9) <i>Arseniato di piombo:</i>	
Determinazione dell'umidità, dell'arsenico totale dell'arsenico solubile in acqua e dell'ossido di piombo totale . . . . .	» 7.500
10) <i>Acetoarseniti di rame:</i>	
Determinazione dell'umidità, dell'arsenico totale dell'anidride arseniosa totale, dell'anidride arseniosa solubile nell'acqua e dell'ossido di rame totale. . . . .	» 8.500
11) <i>Arseniato di calcio:</i>	
Determinazione dell'umidità, dell'arsenico totale, dell'anidride arseniosa, dell'arsenico solubile in acqua e della calce totale . . . . .	» 8.000
12) <i>Cianuri di potassio e di sodio:</i>	
Determinazione del titolo . . . . .	» 1.500
Determinazione del titolo e del cloro . . . . .	» 2.500
13) <i>Fosfuri di zinco:</i>	
Determinazione del fosforo attivo . . . . .	» 3.500
14) <i>Tabacco ed estratti di tabacco:</i>	
Determinazione della nicotina . . . . .	» 3.000
15) <i>D.D.T.:</i>	
Determinazione del titolo . . . . .	(*)
18. — ARGILLE CAOLINI, PRODOTTI REFRATTARI.	
<i>Analisi meccanica:</i>	
Composizione granulometrica . . . . .	(*)
Determinazione argilla (Appiani) . . . . .	» 1.200

*Analisi chimica:*

Refrattarietà . . . . .	L.	5.000
Umidità . . . . .	»	800
Perdita alla calcinazione . . . . .	»	800
Silice totale . . . . .	»	2.000
Silice combinata . . . . .	»	2.500
Alluminio e ferro ossido . . . . .	»	1.500
Calcio . . . . .	»	1.500
Magnesio . . . . .	»	1.500
Altre determinazioni . . . . .		(*)
19. — ARIA.		
Il campione deve essere prelevato dal personale del Laboratorio.		
Ricerche e determinazioni a richiesta . . . . .		(*)
20. — ASFALTI (vedi bitumi naturali e artificiali).		
21. — BARBABIETOLE DA FORAGGIO (vedi foraggi, ecc.).		
22. — BARBABIETOLE DA ZUCCHERO.		
Grado saccarimetrico con polarimetro . . . . .	»	2.500
Determinazione marco . . . . .	»	2.500
23. — BENZINA (vedi oli minerali).		
24. — BEVANDE ALCOLICHE. (vedi liquori e spiriti).		
25. — BIRRA.		
Peso specifico . . . . .	»	400
Gradazione alcolica . . . . .	»	1.500
Acidità . . . . .	»	400
Estratto secco . . . . .	»	1.200
Ceneri . . . . .	»	1.200
Grado saccarimetrico . . . . .	»	1.000
Esame microscopico . . . . .	»	500
Ricerca saccarina . . . . .	»	1.500
26. — BISCOTTI.		
Umidità . . . . .	»	800
Ceneri . . . . .	»	1.200
Grasso . . . . .	»	1.500
Zuccheri . . . . .	»	2.000
Esame microscopico . . . . .	»	500

## 27. - BITUMI NATURALI ED ARTIFICIALI.

1) *Asfalti:*

Peso specifico . . . . .	I.	1.000
Solubilità in solfuro di carbonio o altri solventi . . . . .	»	1.500
Analisi chimica della parte minerale . . . . .		(*)
Prova di penetrazione . . . . .	»	2.000
Punto di rammollimento . . . . .	»	1.500
Punto di sgocciolamento . . . . .	»	1.500
Viscosità . . . . .	»	1.500
Duttilità . . . . .	»	2.500
Infiammabilità ed accensione . . . . .	»	1.500
Volatilità . . . . .	»	1.500
Determinazione della paraffina . . . . .	»	3.000
Ceneri . . . . .	»	1.200
Altre determinazioni . . . . .		(*)
Estrazione del bitume con solfuro di carbonio per l'esecuzione delle prove fisiche a seconda del quantitativo necessario per le prove richieste . . . . .		(*)

2) *Emulsione bituminose:*

Contenuto in bitume . . . . .	»	1.500
Acqua per distillazione con xilolo . . . . .	»	1.200
Disidratazione del bitume per ricavarne il residuo da sottoporre alle prove fisiche . . . . .	»	1.500
Estrazione del bitume con alcole . . . . .	»	1.200

## 28. - BURRO.

Umidità . . . . .	»	800
Materia grassa . . . . .	»	1.500
Acidità . . . . .	»	1.000
Grado refrattometrico . . . . .	»	50C
Indice di Reichert e Meissl . . . . .	»	2.000
Indice di Polenske . . . . .	»	2.000
Ricerca del cloruro sodico e del borato (ciascuna) . . . . .	»	800
Determinazione del cloruro sodico . . . . .	»	1.200
Determinazione del borato . . . . .	»	2.000
Ricerca della colorazione artificiale . . . . .	»	800

## 29. - CACAO.

Umidità . . . . .	»	800
Grasso . . . . .	»	1.500
Ceneri . . . . .	»	1.200
Alcalinità delle ceneri (compresa determ. ceneri) . . . . .	»	1.500
Esame microscopico . . . . .	»	1.000

## 30. - CAFFÈ.

## 1) Caffè crudo:

Umidità . . . . .	L.	800
Ceneri . . . . .	»	1.200
Estratto acquoso . . . . .	»	1.500
Ricerca colorazione artificiale . . . . .	»	800
Determinazione della caffeina. . . . .	»	4.000

## 2) Caffè tostato in chicchi:

Umidità . . . . .	»	800
Ceneri . . . . .	»	1.200
Estratto acquoso . . . . .	»	1.500
Ricerca dell'olio di vaselina . . . . .	»	2.000

## 3) Caffè tostato e macinato:

Vedi caffè tostato in chicchi.

Esame microscopico . . . . .	»	1.000
------------------------------	---	-------

## 31. - CALCESTRUZZO (vedi materiale da costruzione).

## 32. - CALCE IDRAULICA (vedi materiale da costruzione).

## 33. - CALCE VIVA.

Umidità . . . . .	»	1.000
Perdita di calcinazione . . . . .	»	1.200
Silice . . . . .	»	2.000
Alluminio e ferro . . . . .	»	1.500
Calcio e magnesio (ciascuna) . . . . .	»	1.500
Solfati. . . . .	»	1.500

## 34. - CANDELE.

Determinazione della paraffina e della stearina . . . . .	»	3.000
Ricerche speciali . . . . .		(*)

## 35. - CANDITI (vedi marmellate).

## 36. - CAOLINO (vedi argille).

## 37. - CARBONI FOSSILI, TORBE, LIGNITI, AGGLOMERATI, CARBONI DI LEGNO.

## Umidità:

a) perdita all'aria . . . . .	»	800
b) perdita a 105° . . . . .	»	800
c) per distillazione con xilolo . . . . .	»	1.200

9<sup>a</sup> COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)40<sup>a</sup> SEDUTA (18 aprile 1956)

Mauerie volatili . . . . .	L.	2.000
Ceneri . . . . .	»	1.200
Solfo totale . . . . .	»	2.500
Potere calorifico sup. Mahler . . . . .	»	3.500
Indice rigonfiamento . . . . .	»	1.600
Analisi elementare ed altre determinazioni . . . . .		(*)

## 38. - CARNI ALIMENTARI FRESCHE E PREPARATE.

1) *Carne fresca:*

Acqua . . . . .	»	800
Ceneri . . . . .	»	1.200
Grasso . . . . .	»	1.500
Azoto . . . . .	»	2.500

2) *Carne insaccata ed in scatola:*

Acqua . . . . .	»	800
Ceneri . . . . .	»	1.200
Grassi . . . . .	»	1.500
Azoto . . . . .	»	2.500
Altre ricerche, determinazioni . . . . .		(*)

## 39. - CARTA E CARTONI.

Ceneri totali . . . . .	»	1.200
Altre determinazioni . . . . .		(*)

## 40. - CATRAMI.

Umidità (distillazione con xilolo) e peso specifico al picnometro . . . . .	»	2.400
Distillazione frazionata fino a 360° . . . . .	»	2.500
Prodotti di distillazione del catrame; oli leggeri, medi, ecc. (vedi solventi).		

## 41. - CELLULOSA (\*)

## 42. - CEMENTI (vedi materiali da costruzione).

## 43. - CERA.

Esame per la genuinità . . . . .		(*)
Determinazione del peso specifico . . . . .	»	1.200
Determinazione del grado refrattometrico . . . . .	»	400
Punto di fusione . . . . .	»	1.000
Determinazione dell'acidità . . . . .	»	500
Determinazione del numero di saponificazione . . . . .	»	1.200
Determinazione numero di iodio . . . . .	»	2.000
Determinazione delle materie estranee (resina, paraffina, stearina, ceresina, ecc.) . . . . .		(*)

## 44. - CEREALI.

Determinazione dei corpi estranei . . . . .	L.	800
Peso specifico con bilancia ufficiale . . . . .	»	800
Determinazione dell'umidità . . . . .	»	800
Determinazione delle ceneri . . . . .	»	1.200
Determinazione dei grassi, sostanze azotate e cellulosa (ognuna) . . . . .	»	1.500
Determinazione dell'acidità . . . . .	»	800
Altre ricerche e determinazioni . . . . .		(*)

## 45. - CIOCCOLATA.

Umidità . . . . .	»	800
Grassi . . . . .	»	1.500
Ceneri . . . . .	»	1.200
Zuccheri: Saccarosio Clerget . . . . .	»	1.200
Zuccheri riducenti . . . . .	»	1.500
Lattosio . . . . .	»	2.000

## 46. - COLLA.

Determinazione del potere incollante . . . . .	»	1.500
Determinazione dell'acidità . . . . .	»	800
Determinazione delle ceneri . . . . .	»	1.200
Determinazione dell'azoto totale . . . . .	»	2.500
Determinazione dell'anidride solforosa . . . . .	»	2.000

## 47. - COLORI MINERALI.

Analisi chimica completa o ricerche e determinazioni singole (\*)

## 48. - COLORI ORGANICI.

Identificazione . . . . . (\*)

## 49. - COLORI PREPARATI (vedi vernici ecc.).

## 50. - COMBUSTIBILI.

Combustibili solidi (vedi carboni).

Combustibili l'qu'd' (vedi oli minerali ecc.).

Combustibili gassosi:

Potere calorifico . . . . .	»	4.000
Potere illuminante . . . . .	»	4.000
Analisi completa . . . . .		(*)

## 51. - CONCIMI AZOTATI.

Umidità . . . . .	»	800
Azoto totale, nitrico, ammoniacale (ciascuno) . . . . .	»	2.500
Residuo fisso. . . . .	»	1.200
Altre determinazioni . . . . .		(*)

## 52. — CONCIMI FOSFATICI.

Umidità . . . . .	L.	800
Anidride fosforica totale . . . . .	»	2.000
Anidride fosforica solubile in acido citrico . . . . .	»	2.000
Anidride fosforica solubile in citrato ammonico . . . . .	»	2.000
Finezza . . . . .	»	1.000
Ferro e alluminio . . . . .	»	1.500
Altre determinazioni . . . . .		(*)

## 53. — CONCIMI POTASSICI.

Titolo concime in potassa . . . . .	»	4.000
Umidità . . . . .	»	800
Residuo insolubile . . . . .	»	1.200
Altre determinazioni . . . . .		(*)

## 54. — CONFETTI (vedi marmellate).

## 55. — CONSERVE DI FRUTTA (vedi marmellate).

## 56. — CONSERVE DI POMODORO E ORTAGGI CONSERVATI.

Esame per giudicare se la composizione e la conservazione soddisfino alle prescrizioni dei regolamenti vigenti . . . . .		(*)
Determinazione dell'estratto secco totale . . . . .	»	1.200
Determinazione dei cloruri totali . . . . .	»	1.200
Determinazione acidità totale e volatile . . . . .	»	1.200
Determinazione degli zuccheri invertiti . . . . .	»	2.000
Determinazione delle ceneri . . . . .	»	1.200
Ricerche fecole e farine . . . . .	»	1.200
Ricerca dei coloranti estranei . . . . .	»	1.000
Ricerca dei metalli (stagno, piombo, rame, zinco) ciascuno . . . . .	»	1.000
Ricerca e determinazione, dei metalli tossici, ciascuno . . . . .	»	3.000
Ricerca delle sole sostanze conservative e antifermenti . . . . .		(*)
Esame microscopico . . . . .	»	1.000

## 57. — CREMA DI LATTE.

Determinazione del grasso . . . . .	»	1.500
Per ogni altra determinazione . . . . .		(*)

## 58. — CRISANTEMO IN POLVERE.

Determinazione dell'umidità, delle ceneri e dell'estratto etereo ed acquoso e ricerca microscopica delle sostanze estranee . . . . .		(*)
--	--	-----

## 59. — CRUSCA (vedi farine).

## 60. — CUOI.

Umidità . . . . .	»	800
Ceneri . . . . .	»	1.200

9<sup>a</sup> COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)40<sup>a</sup> SEDUTA (18 aprile 1956)

Materia grassa . . . . .	L.	1.500
Sostanze solubili totali . . . . .	»	1.500
Sostanze solubili tannanti o non tannanti . . . . .	»	2.500
Sostanza dermica . . . . .	»	1.500
Determinazione dell'Ossido di cromo . . . . .	»	2.500
Determinazione dell'allumina . . . . .	»	2.000
Altre determinazioni . . . . .		(*)

61. - DENTIFRICI (vedi profumerie).

62. - DESTRENE.

Umidità . . . . .	»	800
Acidità . . . . .	»	800
Ceneri . . . . .	»	1.200
Viscosità . . . . .	»	1.000
Esame microscopico . . . . .	»	1.000
Altre determinazioni . . . . .		(*)

63. - DETERSIVI (vedi saponi e detersivi).

64. - DROGHE.

Esame chimico e microscopico allo scopo di accertarne la purezza . . . . .		(*)
Determinazione dei principi attivi e delle essenze . . . . .		(*)
Determinazione umidità . . . . .	»	800
Esame microscopico . . . . .	»	1.000

65. - EMULSIONI BITUMINOSI (vedi bitumi).

66. - ESSENZE . . . . . (\*)

67. - ESTRATTI DI CARNE (vedi carne).

68. - ESTRATTI DI MALTO. (vedi malto).

69. - ESTRATTI TANNICI (vedi materie concianti).

70. - ESTRATTI VEGETALI ALIMENTARI (vedi conserva di pomodoro).

71. - FARINE.

Determinazione dell'umidità, ceneri, glutine . . . . .	»	3.000
Determinazione delle ceneri e del residuo insolubile . . . . .	»	1.500
Determinazione dell'acidità. . . . .	»	500
Determinazione dell'azoto, cellulosa, grassi (ciascuna) . . . . .	»	2.000
Esame microscopico . . . . .	»	800
Altre ricerche e determinazioni . . . . .		(*)
Prova di setacciatura. . . . .	»	400
Potere fermentativo . . . . .	»	2.000
Saggi di tarinografo . . . . .	»	2.000

72. - FARINE LATTEE (vedi latte conservato).

73. - FECCIA DI VINO. . . . .	(*)
74. - FECCOLE (vedi amidi).	
75. - FIBRE TESSILI, FILATI E TESSUTI.	
Determinazione del tessuto in tessuti incerati o pegamoidati . .	L. 2.500
Determinazione della carica . . . . .	» 2.500
Determinazione della seta . . . . .	» 1.500
Determinazione per sfilamento . . . . .	» 1.000
Determinazione di umidità . . . . .	» 800
Determinazione lanital misto con lana . . . . .	» 2.000
Determinazione gomma in tessuti gommati . . . . .	» 3.500
Finezza e lunghezza fibra di lana . . . . .	» 2.500
Lunghezza della fibra di cotone. . . . .	» 800
Solidità del colore al lavaggio . . . . .	» 800
Solidità del colore agli acidi . . . . .	» 800
Solidità del colore agli alcali . . . . .	» 800
Riconoscimento colorante. . . . .	(*)
Esame microscopico . . . . .	» 800
Perdita alla sparecchiatura . . . . .	» 1.000
Determinazione della lana in tessuti misti (lana e cotone e lana e filo artificiale) con sparecchiatura . . . . .	» 2.500
Solidità del colore alla luce. . . . .	» 1.000
Determinazione dell'appretto . . . . .	» 1.000
Determinazione lana in tessuti misti (lana e cotone o lana e filo artificiale) senza sparecchiatura . . . . .	» 2.000
Determinazione cotone in tessuti misti (lana e cotone o co- tone e fibra artificiale) con sparecchiatura . . . . .	» 2.000
Determinazione cotone in tessuti misti (lana e cotone o co- tone e fibra artificiale) senza sparecchiatura . . . . .	» 2.000
Determinazione cotone e fibra artificiale in tessuti misti di co- tone e fibra artificiale . . . . .	» 3.000
Determinazione fiocco canapa in misto cotone. . . . .	» 3.500
SAGGI TECNICI:	
1) Peso per mq. o per ml. . . . .	» 500
2) Raccorcimento o restringimento . . . . .	» 1.000
3) Riduzione di un tessuto non follato per sfilamento . . . .	» 1.000
4) Riduzione di un tessuto follato . . . . .	» 1.500
5) Armatura tessuto non follato . . . . .	» 1.000
6) Armatura di un tessuto follato. . . . .	» 2.000
7) Titolo del filato . . . . .	» 800
8) Resistenza (per ogni 4 striscie). . . . .	» 1.500
9) Resistenza su maglia (per ogni 4 dischi) . . . . .	» 1.500
10) Impermeabilità . . . . .	» 1.000
11) Imbibizione . . . . .	» 1.000
12) Giri di torsione . . . . .	» 800
13) Resistenza dei filati . . . . .	» 1.000
14) Resistenza allo scoppio . . . . .	» 1.200
Per ogni altra determinazione. . . . .	(*)

## 76. — FORAGGI, MANGIMI, PANNELLI.

Determinazione dell'umidità . . . . .	L.	800
Determinazione delle ceneri. . . . .	»	1.200
Sostanze proteiche totali . . . . .	»	2.500
Sostanze grasse . . . . .	»	1.500
Cellulosa. . . . .	»	2.000
Esame microscopico . . . . .	»	1.000
Altre ricerche e determinazioni . . . . .		(*)

## 77. — FORMAGGI ED ALTRI PRODOTTI DI CASEIFICIO.

Umidità . . . . .	»	800
Grasso . . . . .	»	1.500
Azoto totale . . . . .	»	2.500
Azoto solubile . . . . .	»	2.500
Acidità . . . . .	»	1.000
Ceneri . . . . .	»	1.200
Sostanze coloranti . . . . .	»	1.000
Cloruro sodico . . . . .	»	1.200
Ricerca e determinazione di grasso ed altre sostanze estranee		(*)

## 78. — FRUTTA SECCA.

Ricerca dei coloranti estranei . . . . .	»	1.000
Ricerca dei metalli tossici . . . . .		(*)
Determinazione dello zucchero (saccarosio e zucchero invertito) . .	»	1.500

## 79. — GASSOSE (vedi acqua gassosa).

## 80. — GELATI.

Determinazione degli zuccheri (saccarosio e zucchero invertito) . .	»	1.500
Ricerca saccarina o dulcina . . . . .	»	1.500
Ricerca colorazione artificiale . . . . .	»	1.000
Ricerca essenze sintetiche . . . . .		(*)
Ricerca metalli tossici . . . . .		(*)

## 81. — GELATINA DI FRUTTA (vedi marmellate).

## 82. — GESSO.

Determinazione del contenuto di sostanza pura . . . . .	»	2.000
Determinazione delle impurezze per ogni determinazione. . . . .	»	2.000
Saggi tecnici (vedi cementi).		

## 83. — GHIACCIO (vedi acqua potabile).

## 84. — GHIAIA (vedi materiali da costruzione).

## 85. — GLICERINE E SOTTO LISCIVIE.

Ceneri . . . . .	L.	1.200
Densità . . . . .	»	800
Acidità . . . . .	»	800
Alcalinità libera . . . . .	»	800
Residuo organico a 160° . . . . .	»	1.500
Determinazione del glicerolo (metodo al bicromato) . . . . .	»	2.500
Prova della nitrurazione . . . . .	»	2.500

*Esame delle ceneri:*

Ogni ricerca qualitativa . . . . .	(*)
Ogni determinazione quantitativa . . . . .	(*)

## 86. — GLUCOSIO.

Acqua e contenuto in glucosio puro . . . . .	»	3.000
Ceneri . . . . .	»	1.200
Altre determinazioni . . . . .	(*)	

## 87. — GOMME.

(\*)

## 88. — GIOCATTOLI.

(\*)

## 89. — GRASSI E OLII.

1) *Oli e grassi vegetali e animali:*

Peso specifico . . . . .	»	800
Grado refrattometrico . . . . .	»	500
Esame alla luce di Wood . . . . .	»	800
Ricerca colorazione artificiale . . . . .	»	1.000
Punto di congelamento . . . . .	»	1.000
Punto di fusione . . . . .	»	1.000
Punto di sgocciolamento . . . . .	»	1.000
Prove della siccatività . . . . .	»	1.000
Umidità . . . . .	»	800
Impurezze insolubili in etere di petrolio o etere etilico o solfuro di carbonio . . . . .	»	1.000
Ceneri . . . . .	»	1.200
Materia grassa totale nelle paste di saponificazione . . . . .	»	2.000
Materie insaponificabili . . . . .	»	2.000
Acidi grassi totali . . . . .	»	1.200
Acidi grassi ossidati . . . . .	»	2.500
Indice termico . . . . .	»	1.200
Titolo o punto di solidificazione degli acidi grassi . . . . .	»	2.000
Indice di acidità . . . . .	»	800
Indice di saponificazione . . . . .	»	1.200
Indice di iodio . . . . .	»	2.000
Indice di Reichert–Meissl o numero di Wollny . . . . .	»	2.000
Indice di Polenske . . . . .	»	2.000

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

40ª SEDUTA (18 aprile 1956)

Ricerca qualitativa della resina . . . . .	L.	800
Determinazione della resina. . . . .	»	2.500
Reazioni cromatiche (ciascuna) . . . . .	»	400
2) <i>Olio di oliva:</i>		
Esame chimico sommario (indice refrattometrico e saggi cromatici per riconoscere gli olii di cotone, sesamo, arachide) .	»	1.500
Determinazione umidità . . . . .	»	800
Peso specifico . . . . .	»	800
Grado refrattometrico . . . . .	»	500
Esame alla luce di Wood . . . . .	»	800
Acidità . . . . .	»	800
Ricerca dell'olio di arachide e determinazione di intorbidamento secondo Bellier . . . . .	»	1.200
Ricerca dell'olio di estrazione nell'olio di oliva di pressione .	»	1.500
Altre ricerche . . . . .		(*)
90. — INCHIOSTRI.		
Ricerca pigmenti minerali ed organici . . . . .		(*)
91. — LACCHE (vedi vernici).		
92. — LATTI (vedi metalli).		
93. — LATTE.		
Determinazione peso specifico . . . . .	»	400
Determinazione grasso (metodo (Gerber) . . . . .	»	600
Determinazioni ceneri . . . . .	»	1.200
Determinazione alcalinità delle ceneri (compresa determinazione ceneri) . . . . .	»	1.500
Determinazione della densità del grasso e del residuo secco, per calcolo . . . . .	»	1.000
Determinazione della densità del latte e del siero . . . . .	»	1.000
Acidità . . . . .	»	500
Determinazione lattosio . . . . .	»	1.500
Determinazione sostanze proteiche con metodo della formalina . .	»	500
Azoto totale . . . . .	»	2.500
Esame microscopico . . . . .	»	500
Altre ricerche e determinazioni. . . . .		(*)
94. — LATTE CONDENSATO.		
Determinazione peso specifico del latte . . . . .	»	400
Determinazione del grasso metodo Gerber . . . . .	»	600
Determinazione delle ceneri. . . . .	»	1.200
Determinazione alcalinità delle ceneri (compresa determinazione ceneri) . . . . .	»	1.500
Determinazione della densità del grasso e del residuo secco per calcolo . . . . .	»	1.000

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

40ª SEDUTA (18 aprile 1956)

Acidità . . . . .	L.	500
Determinazione lattosio . . . . .	»	1.500
Determinazione sostanze proteiche con metodo formalina . . . . .	»	500
Azoto totale . . . . .	»	2.500
Ricerca dei correttivi e antifermentativi . . . . .		(*)
Esame microscopico . . . . .	»	500
Determinazione saccarosio . . . . .	»	1.200
Determinazione zuccheri aggiunti . . . . .	»	3.000

95. — LEGHE METALLICHE (vedi metalli).

96. — LEGUMINOSE.

Umidità . . . . .	»	800
Peso specifico . . . . .	»	400
Corpi estranei . . . . .		(*)
Analisi chimica (vedi cereali) . . . . .		

97. — LEGNAMI.

(\*)

98. — LIEVITO.

Esame completo . . . . .		(*)
--------------------------	--	-----

99. — LIGNITI (vedi carboni fossili).

100. — LIQUORI.

Determinazione dell'alcole . . . . .	»	1.200
Purezza dell'alcole . . . . .		(*)
Saccarosio . . . . .	»	1.200
Ricerca della colorazione artificiale . . . . .	»	1.000
Identificazione delle sostanze coloranti non consentite . . . . .		(*)
Determinazione del glucosio . . . . .	»	1.500
Ricerca della saccarina o dulcina . . . . .	»	1.500
Ricerca e determinazione dell'acido cianidrico . . . . .	»	2.000
Ricerca essenze sintetiche . . . . .		(*)

101. — MALTO (*Estratto*).

Potere diastatico . . . . .	»	4.500
-----------------------------	---	-------

102. — MARGARINA E SURROGATI DEL BURRO.

Determinazione del grasso . . . . .	»	1.500
Ricerca dei sofisticanti comuni (ciascuno) . . . . .	»	1.000
Ricerca della colorazione artificiale . . . . .	»	1.000
Determinazione acqua . . . . .	»	800
Ricerca dei comuni agenti conservatori . . . . .		(*)

## 103. — MARMELLATE, GELATINE, CANDITI, FRUTTA ALLO SCIROPPO, CONFETTI.

Esami per giudicare se la composizione e la conservazione soddisfino alla prescrizione dei regolamenti vigenti.		(*)
Determinazione residuo secco al rifrattometro . . . . .	L.	400
Determinazione saccarosio (Clerget). . . . .	»	1.200
Determinazione zuccheri riducenti . . . . .	»	1.500
Determinazione glucosio aggiunto . . . . .	»	2.000
Determinazione zucchero aggiunto . . . . .	»	2.000
Ricerca saccarina o dulcina . . . . .	»	1.500
Acidità totale e volatile. . . . .	»	1.800
Ricerca colorazione artificiale . . . . .	»	1.000
Ricerca pectina e gelatina (ciascuna). . . . .	»	400
Ricerca dei conservativi. . . . .	»	1.500
Ricerca dei metalli tossici . . . . .		(*)

## 104. — MATERIALI DA COSTRUZIONE.

Prove di resistenza alla trazione e compressione. . . . . (\*)

## 1) Sabbie e ghiaie:

Peso specifico . . . . .	»	400
Peso del litro . . . . .	»	400
Prova di decantazione . . . . .	»	400
Analisi granulometrica . . . . .	»	2.000

## 2) Calce idraulica e cementi:

Peso specifico . . . . .	»	1.200
Densità apparente . . . . .	»	400
Finezza macinazione . . . . .	»	1.000
Acqua d'impasto . . . . .	»	2.500
Tempo di presa . . . . .	»	2.500
Deformabilità a caldo. . . . .	»	1.500
Deformabilità a freddo . . . . .	»	1.500
Alcalinità . . . . .	»	800

## 105. — MATERIE CONCANTI — PRODOTTI CONCANTI.

Determinazione umidità . . . . .	»	800
Sostanze solide . . . . .	»	1.500
Sostanze solubili totali. . . . .	»	3.000
Sostanze non tannanti:		
a) metodo a scuotimento (ufficiale) . . . . .	»	3.000
b) metodo del filtro. . . . .	»	2.000
Ceneri . . . . .	»	1.000
Determinazione del colore . . . . .	»	500
Determinazione acidità bagni di concia. . . . .	»	500
ph dei bagni di concia (colorimetrico) . . . . .	»	500
ph dei bagni di concia (potenziometrico) . . . . .	»	1.500

106. — MATERIE PLASTICHE E RESINE SINTETICHE.	(*)
107. — MINERALI E METALLI.	
1) <i>Minerali:</i>	
Analisi qualitativa:	
Completa . . . . .	(*)
Ricerca dei singoli elementi . . . . . da L. 500 a L.	1.500
Analisi quantitativa:	
a) per ogni determinazione (esclusi i metalli rari) che non richieda separazione complementare . . . . . da L.	1.500 a L. 3.000
b) per determinazione di elementi rari o che ri- chiedono determinazioni o separazioni com- plementari . . . . .	(*)
2) <i>Metalli e leghe:</i>	
a) <i>Metalli:</i>	
Analisi completa (titolo più impurezze comuni) . . . . . da L.	12.000 a L. 25.000
Determinazione del solo titolo o di singole impurezze . . . . .	(*)
b) <i>Leghe più comuni:</i>	
<i>Ghisa.</i>	
Determinazione di C, C grafítico, Si, Mn, S, P. . . . . »	18.000
Determinazione singole e di altri elementi . . . . .	(*)
<i>Acciaio.</i>	
Determinazione di C, Si, Mn, S, P. . . . . »	15.000
Determinazioni singole e di altri elementi . . . . .	(*)
<i>Ottone</i>	
Determinazione di Cu, Zn, Pb, . . . . . »	9.000
Determinazioni singole e di altri elementi . . . . .	(*)
<i>Bronzo</i>	
Determinazione di Cu, Pb, Sn, Zn, . . . . . »	12.000
Determinazioni singole e di altri elementi . . . . .	(*)
<i>Metalli bianchi a base di stagno.</i>	
Determinazione di Cu, Sb, Sn. . . . . »	9.000
Determinazioni singole e di altri elementi. . . . .	(*)
<i>Metalli bianchi a base di piombo.</i>	
Determinazione di Pb, Cu, Sn, Sb, . . . . . »	12.000
Determinazioni singole e di altri elementi . . . . .	(*)

*Argentana*

Determinazione di Cu, Pb, Sn, Zn, Ni, Mn. . . . .	L.	18.000
Determinazioni singole e di altri elementi . . . . .		(*)

*Leghe leggere*

Determinazione dei costituenti principali ad elemento . . . . .	»	3.000
Determinazioni singole o di impurezze . . . . .		(*)

<i>Altre leghe</i> . . . . .		(*)
------------------------------	--	-----

3) *Metalli preziosi:*

Controllo oro puro . . . . .	»	1.200
------------------------------	---	-------

*Leghe aurifere*

Solo Oro . . . . .	»	800
Oro e Argento . . . . .	»	1.000
Oro, Argento e Palladio . . . . .	»	2.000
Oro bianco . . . . .	»	1.200

*Leghe argentifere:*

Argento . . . . .	»	600
-------------------	---	-----

*Leghe platinifere*

Platino puro (via umida) . . . . .	»	3.000
Platino, Oro, Argento . . . . .	»	2.000
Platino, Oro, Argento e Palladio . . . . .	»	3.000

<i>Palladio</i> (via umida) . . . . .	»	3.000
---------------------------------------	---	-------

<i>Solfuri di Argento</i> . . . . .	»	1.200
-------------------------------------	---	-------

*Ceneri d'orafo*

Oro e Argento . . . . .	»	3.000
Oro, Argento, e Platino . . . . .	»	5.000
Oro, Argento, Platino e Palladio . . . . .	»	6.500

<i>Altre determinazioni</i> . . . . .		(*)
---------------------------------------	--	-----

## 108 — MIELE E MELASSI.

1) *Miele:*

Determinazione residuo secco al rifrattometro . . . . .	»	400
Determinazione umidità . . . . .	»	800
Determinazione zucchero invertito totale . . . . .	»	1.500
Esame microscopico . . . . .	»	800

2) *Melassi:*

Residuo secco al rifrattometro . . . . .	L.	400
Determinazione saccarosio (Clerget) . . . . .	»	1.500
Determinazione zucchero invertito. . . . .	»	1.500
Determinazione quoziente di purezza . . . . .	»	2.500
Ceneri . . . . .	»	1.200
Altre determinazioni . . . . .		(*)

## 109 - MOSTO D'UVA.

Peso specifico . . . . .	»	800
Zuccheri . . . . .	»	1.200
Estratto secco . . . . .	»	1.200
Ceneri . . . . .	»	1.200
Anidride solforosa . . . . .	»	1.200
Alcole svolto o da svolgere . . . . .	»	2.000
Sostanze azotate . . . . .	»	2.500
Acidità . . . . .	»	400

## 110. - NAFTA (vedi oli minerali).

## 111. - NITROCELLULOSE (vedi cellulosa)

## 112. - OLEINA (vedi acidi grassi).

## 113. - OLI ETEREI.

Analisi chimica. . . . .	(*)
Constatazione della purezza . . . . .	(*)

## 114. - OLI GRASSI (vedi grassi ed oli).

## 115. - OLI MINERALI.

1) *Benzine e petroli:*

Peso specifico . . . . .	»	400
Distillazione frazionata . . . . .	»	2.000
Inflammabilità (Abel). . . . .	»	1.000
Grado di raffinazione . . . . .	»	750
Umidità . . . . .	»	800
Impurezze (sostanze solide in sospenso) . . . . .	»	700
Potere calorifico superiore e solfo (Mahler) . . . . .	»	6.000
Numero di ottano . . . . .	»	7.000
Altre determinazioni . . . . .		(*)

## 2) OLI COMBUSTIBILI E NAFFE:

Peso specifico . . . . .	»	400
Umidità . . . . .	»	800
Impurezze . . . . .	»	700
Distillazione frazionata . . . . .	»	2.000
Punto di infiammabilità (Pensky-Martens) . . . . .	»	1.000

9<sup>a</sup> COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)40<sup>a</sup> SEDUTA (18 aprile 1956)

Punto di infiammabilità (Marcusson) . . . . .	L.	1.000
Viscosità Engler (ogni determinazione). . . . .	»	1.000
Ceneri . . . . .	»	1.200
Potere calorifico . . . . .	»	4.000
Solfo (Mahler) . . . . .	»	2.500
Asfalto duro . . . . .	»	2.000
Numero di ottano . . . . .	»	7.000

## 3) OLI LUBRIFICANTI:

Peso specifico . . . . .	»	400
Umidità . . . . .	»	800
Impurezze . . . . .	»	700
Punto di congelamento . . . . .	»	1.500
Prova di emulsionabilità . . . . .	»	700
Punto di infiammabilità (Pensky-Martens). . . . .	»	1.000
Punto di infiammabilità (Marcusson). . . . .	»	1.000
Acidità minerale ed organica . . . . .	»	1.200
Materie saponificabili . . . . .	»	1.000
Determinazione della paraffina . . . . .	»	3.000
Determinazione dell'asfalto duro . . . . .	»	2.000
Determinazione dell'asfalto molle . . . . .	»	3.000
Prove di ossidazione per 15 ore a 150° . . . . .		(*)
Viscosità Engler per ogni determinazione . . . . .	»	1.000
Prova di scorrevolezza. . . . .	»	500
Altre determinazioni e prove . . . . .		(*)

## 4) OLI LUBRIFICANTI E CONSISTENTI:

Punto di gocciolamento . . . . .	»	1.000
Umidità . . . . .		800
Ceneri . . . . .	»	1.200
Altre determinazioni . . . . .		(*)

116. - OLIO DI OLIVA (vedi grassi ed oli).

117. - OLIO DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE (vedi grassi e oli).

118. - OLI PER TRASFORMATORI E INTERRUTTORI (vedi oli lubrificanti).

119. - PANE.

Ceneri . . . . .	»	1.200
Umidità . . . . .	»	800
Cloruro sodico . . . . .	»	1.200
Determinazione acidità . . . . .	»	800
Determinazione umidità pane non salato . . . . .	»	800
Determinazione ceneri pane non salato . . . . .	»	1.200
Determinazione umidità detratti i cloruri . . . . .	»	800
Determinazione ceneri detratti i cloruri . . . . .	»	1.200
Determinazione cellulosa . . . . .	»	1.500

Determinazione azoto totale . . . . .	L.	2.500
Esame microscopico . . . . .	»	500
Altre determinazioni e ricerche . . . . .		( )

120. — PANNELLI (vedi foraggi).

121. — PARAFFINA (vedi vaselina).

122. — PASTE ALIMENTARI.

Umidità . . . . .	»	800
Ceneri . . . . .	»	1.200
Acidità . . . . .	»	800
Ricerca e determinazione della lecitina . . . . .	»	2.000
Esame microscopico . . . . .	»	500
Colorazione artificiale . . . . .	»	1.000
Altre determinazioni e ricerche . . . . .		(*)

123. — PASTE DI SAPONIFICAZIONE:

Determinazione dell'acqua, dell'alcalinità del grasso totale e delle impurezze . . . . .	»	4.000
Determinazione della sostanza grassi totale . . . . .	»	2.000

124. — PASTE ABRASIVE:

Analisi chimica . . . . .		(*)
Umidità . . . . .	»	800
Potere abrasivo . . . . .	»	2.500
Altre determinazioni . . . . .		(*)

125. — PEDI.

Analisi chimica . . . . .		(*)
Punto di colamento . . . . .	»	1.500
Potere agglutinante . . . . .	»	2.500
Solfo . . . . .	»	2.500
Altre determinazioni . . . . .		(*)

126. — PELLI E CINGHIE (vedi cuoi).

127. — PEPE (vedi droghe.)

128. — PETROLIO (vedi oli minerali).

129. — PIETRA CALCAREA (vedi minerali).

130. — PITTURE IN GENERE (vedi vernici).

131. — POLVERE DI LATTE (vedi latte condensato).

## 132. — PRODOTTI CHIMICI.

1) *Acidi inorganici:*

Peso specifico . . . . .	L.	400
Titolo (volumetrico) . . . . .	»	800
Residuo fisso . . . . .	»	1.200
Per ogni singola determinazione speciale . . . . .		(*)

2) *Acidi organici:*

Peso specifico . . . . .	»	400
Titolo (volumetrico) . . . . .	»	800
Residuo fisso . . . . .	»	1.200
Per ogni singola determinazione speciale . . . . .		(*)

3) *Alcali:*

Titolo . . . . .	»	800
Peso specifico dell'ammoniaca . . . . .	»	400
Titolo della soda caustica . . . . .	»	800
Titolo del carbonato di sodio . . . . .	»	800
Titolo della potassa caustica . . . . .	»	800
Titolo del carbonato di potassio . . . . .	»	800
Impurezze (per ogni determinazione quantitativa) . . . . .		(*)

4) *Sali inorganici:*

Ipocloriti (titoli) . . . . .	»	1.500
Titolo . . . . .	»	800
Impurezze . . . . .		(*)

5) *Prodotti organici:*

Punto di fusione . . . . .	»	1.000
Punto di solidificazione . . . . .	»	1.000
Umidità . . . . .	»	800
Ceneri . . . . .	»	1.200

## 133. — PRODOTTI ORGANICI IN GENERE (vedi prodotti chimici).

## 134. — PRODOTTI REFRATTARI (vedi argille).

## 135. — PROFUMERIE, COSMETICI, DENTIFRICI.

Ricerca a senso delle vigenti disposizioni di legge sull'impiego dei colori sugli oggetti di uso personale. . . . .	»	3.000
Altre ricerche . . . . .		(*)

## 136. — RESINE E SAPONI DI RESINE.

Caratteristiche fisiche . . . . .	»	1.500
Impurezze . . . . .		(*)

9<sup>a</sup> COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)40<sup>a</sup> SEDUTA (18 aprile 1956)

Prove di saponificazione . . . . .	L.	2.000
Percentuale di resine totali . . . . .	»	3.000
Percentuale di alcali. . . . .	»	3.500
137. - SABBIE (vedi materiale da costruzione).		
138. - SACCARINA.		
Analisi qualitativa . . . . .	»	2.000
Analisi quantitativa . . . . .	»	4.000
139. - SALI INORGANICI (vedi prodotti chimici).		
140. - SALI ORGANICI (vedi prodotti chimici).		
141. - SAPONI E DETERSIVI.		
Umidità . . . . .	»	800
Alcalinità totale . . . . .	»	1.500
Impurità varie . . . . .		(*)
Acidi grassi totali . . . . .	»	1.500
Alcalinità libera . . . . .	»	1.000
Grasso non saponificato . . . . .	»	2.500
Grasso neutro . . . . .	»	2.000
Ricerca della resina. . . . .	»	1.000
Determinazione della resina . . . . .	»	2.500
Impurità minerali ed organiche:		
a) per ogni ricerca qualitativa . . . . .	»	1.000
b) per ogni determinazione quantitativa . . . . .	»	2.500
Determinazione della glicerina nei saponi . . . . .		(*)
142. - SCIROPPI, POLPE, GELATINA DI FRUTTA SUCCHI VEGETALI (vedi marmellate).		
143. - SEMI E SEMI OLEOSI (vedi foraggi).		
144. - SEMI DI FORAGGERE (vedi leguminose).		
145. - SEMOLE (vedi farine).		
146. - SMALTI, STAGNATURE:		
Ricerca qualitativa del piombo e di altri metalli tossici (ciascuna)		(*)
Determinazione quantitativa (ciascuna). . . . .		(*)
147. - SOLFORICINATI E PRODOTTI ANALOGHI.		
Grasso totale in peso. . . . .	»	2.000
Grasso neutro totale . . . . .	»	2.000
Grasso libero . . . . .	»	1.500
Acido solforico . . . . .	»	2.000
Alcali . . . . .	»	2.000
Prodotti non saponificabili . . . . .	»	2.500

9<sup>a</sup> COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)40<sup>a</sup> SEDUTA (18 aprile 1956)

Ceneri . . . . .	L.	1.200
Emulsività . . . . .	»	400
Ricerca del ferro . . . . .	»	600

## 148. — SOLVENTI.

Densità . . . . .	»	400
Indice di rifrazione . . . . .	»	400
Potere rotatorio . . . . .	»	400
Distillazione frazionata . . . . .	»	2.000
Identificazione . . . . .		(*)
Impurezze ed altre ricerche . . . . .		(*)

## 149. — SOSTANZE TANNICHE PER ESTRATTI TANNICI (vedi materie concianti).

## 150 — STAGNATURE (vedi smalti).

## 151. — STALLATICO.

Umidità . . . . .	»	1.000
Ceneri . . . . .	»	1.200
Determinazione dell'azoto totale. . . . .	»	2.500
Determinazione dell'azoto ammoniacale . . . . .	»	2.500
Determinazione dell'azoto nitrico . . . . .	»	2.500
Determinazione dell'azoto organico . . . . .	»	2.500
Determinazione dell'anidride fosforica . . . . .	»	2.000
Determinazione dell'ossido di potassio . . . . .	»	4.000
Altre determinazioni . . . . .		(*)

## 152. — STOFFE (vedi fibre tessili).

## 153. — SPIRITI, BEVANDE ALCOLICHE:

Determinazione del grado alcolico per distillazione . . . . .	»	1.200
Determinazione degli acidi. . . . .	»	1.200
Determinazione degli eteri . . . . .	»	1.500
Determinazione delle aldeidi . . . . .	»	1.500
Determinazione degli alcoli superiori (Rose) . . . . .	»	2.500
Determinazione del furfurolo. . . . .	»	1.500
Ricerca dei metalli . . . . .		(*)
Altre determinazioni . . . . .		(*)

## 154. — STAGNOLE.

Fogli metallici destinati a porsi in diretto contatto con sostanze alimentari:

Ricerca a senso delle vigenti disposizioni di legge:

a) analisi qualitativa . . . . .	(*)
b) analisi quantitativa . . . . .	(*)

## 155. — TERRA COLTIVABILE.

Il campione deve essere prelevato dal personale di Laboratorio

Determinazione dello scheletro e della terra fine . . . . .	L.	2.000
Determinazione della sabbia e della argilla . . . . .	»	1.500
Determinazione dell'acqua igroscopica . . . . .	»	1.200
Determinazione della reazione . . . . .	»	800
Determinazione del calcare . . . . .	»	1.200
Determinazione delle sostanze organiche . . . . .	»	1.200
Determinazione dell'azoto totale . . . . .	»	2.500
Determinazione dell'azoto ammoniacale . . . . .	»	2.500
Determinazione dell'azoto nitrico . . . . .	»	2.500
Determinazione dell'azoto organico . . . . .	»	2.500
Determinazione dell'anidride fosforica solubile negli acidi deboli.	»	2.000
Determinazione dell'anidride fosforica solubile negli acidi forti . .	»	2.000
Determinazione della potassa solubile negli acidi deboli . . . .	»	4.000
Determinazione della potassa solubile negli acidi forti . . . .	»	4.000
Analisi chimica completa . . . . .		(*)
Altre determinazioni eventuali . . . . .		(*)

## 156. — TERRE COLORANTI (vedi colori minerali).

## 157. — TESSUTI (vedi fibre tessili).

## 158. — THE.

Determinazione dell'umidità . . . . .	»	800
Ricerca della colorazione artificiale . . . . .	»	1.000
Determinazione della teina . . . . .	»	3.500
Determinazione delle materie estrattive . . . . .	»	1.500
Esame microscopico . . . . .		(*)

## 159. — TORBE (vedi carboni fossili).

## 160. — UOVA.

Peso specifico . . . . .	»	400
Analisi chimica . . . . .		(*)

## 161. — VASELINA.

Punto di fusione e solidificazione . . . . .	»	2.000
Punto di sgocciolamento . . . . .	»	1.000
Viscosità (ogni determinazione) . . . . .	»	800
Paraffina . . . . .	»	3.000

## 162. — VEGETALI PER CELLULOSE:

1) Determinazioni analitiche . . . . .		(*)
2) Prove fisiche . . . . .		(*)
3) Resa . . . . .		(*)

## 163. — VERNICI, LACCHE, COLORI, PITTURE E MATERIE PRIME:

1) *Olio di lino - Olio di legno:*

Purezza . . . . .	L.	3.000
Indice di rifrazione . . . . .	»	500
Viscosità (Engler) . . . . .	»	1.000
Ceneri . . . . .	»	1.200
Siccatività . . . . .	»	1.000
Ricerca della colofonia . . . . .	»	2.000
Determinazione della colofonia . . . . .	»	2.500

*Prova pratica:*

a) Siccatività . . . . .	»	1.000
b) Esame e comportamento del film . . . . .	»	3.500

2) *Vernici:*

Separazione solvente-veicolo . . . . .	»	2.500
Identificazione . . . . .		(*)
Viscosità (Engler). . . . .	»	1.000
Siccatività . . . . .	»	1.000
Potere ricoprente . . . . .	»	2.000
Comportamento all'uso (ogni prova) . . . . .	»	1.200
Elasticità . . . . .	»	1.000
Resistenza e comportamento dei film . . . . .	»	3.000

3) *Solventi:*

Densità . . . . .	»	400
Indice di rifrazione . . . . .	»	800
Potere rotatorio . . . . .	»	1.200
Distillazione frazionata . . . . .	»	2.000
Identificazione . . . . .		(*)

4) *Veicolo:*

Identificazione, ricerca qualitativa e determinazione quantitativa . . . . .		(*)
--	--	-----

5) *Resine naturali e sintetiche, gomme, asfalti, nitrocellulose:*

Identificazione e purezza, ricerca qualitativa, determinazione quantitativa . . . . .		(*)
---	--	-----

6) *Colori inorganici:*

Identificazione . . . . .		(*)
Ogni ricerca qualitativa . . . . .	»	1.000
Ogni determinazione quantitativa . . . . .	»	2.500
Analisi completa . . . . .		(*)
Ogni altra ricerca e determinazione . . . . .		(*)

7) *Colori organici:*

Identificazione . . . . .	L.	(*)
Ogni ricerca qualitativa . . . . .	»	2.000
Ogni determinazione quantitativa . . . . .	»	3.000
Analisi completa . . . . .		(*)

8) *Prove pratiche delle pitture:*

Comportamento all'uso . . . . .	»	1.000
Potere ricoprente . . . . .	»	2.000
Brillantezza . . . . .	»	1.500
Elasticità . . . . .	»	1.200
Analisi elementare . . . . .		(*)

## 164. - VINACCE.

Determinazione dell'alcole . . . . .	»	1.000
Determinazione del cremore di tartaro . . . . .	»	2.000

## 165. - VINO.

Densità . . . . .	»	400
Alcole per distillazione . . . . .	»	1.200
Malligan . . . . .	»	800
Estratto secco . . . . .	»	1.200
Ceneri . . . . .	»	1.200
Alcalinità totale delle ceneri (compresa determ. ceneri) . . . . .	»	1.500
Acidità totale . . . . .	»	500
Acidità volatile . . . . .	»	1.000
Acido tartarico . . . . .	»	1.500
Zuccheri riduttori . . . . .	»	1.200
Glicerina . . . . .	»	2.000
Intensità colorante . . . . .	»	500
Coloranti estranei (Arata) . . . . .	»	1.000
Limite gessatura . . . . .	»	600
Solfati totali . . . . .	»	2.500
Cloruri . . . . .	»	1.000
Nitrati . . . . .	»	1.500
Fosfati . . . . .	»	2.500

## 166. - ZUCCHERI.

Determinazione dello zucchero riduttore nel saccarosio . . . . .	»	1.500
Determinazione dell'acqua . . . . .	»	800
Determinazione delle ceneri . . . . .	»	1.200
Ricerca della saccarina . . . . .	»	1.500
Ricerca delle sostanze amidacee e della destrina . . . . .	»	1.200
Determinazione dei composti tossici (barite, stronziana) ciascuna. . . . .	»	2.500
Determinazione polarimetrica . . . . .	»	1.000

## 167. — RICERCHE VARIE.

Azotemia . . . . .	L.	1.500
Glicemia . . . . .	»	1.500
Uricemia . . . . .	»	2.000
Calcemia . . . . .	»	3.000
Urobilinemia . . . . .	»	2.000
Van Den Berg . . . . .	»	2.000
Bilirubinemia . . . . .	»	4.000
Creatininemia . . . . .	»	3.000
Acetonemia (qualitativa) . . . . .	»	1.500
Acetonemia (quantitativa) . . . . .	»	5.000
Natremia . . . . .	»	6.000
Potassemia . . . . .	»	6.000
Cloruremia . . . . .	»	3.000
Vomito . . . . .	»	4.000
Calcoli urinari . . . . .	»	3.000
Calcoli biliari . . . . .	»	3.000
Latte di donna . . . . .	»	1.500
Reazione xantoproteica . . . . .	»	1.500
Fosfatemia . . . . .	»	5.000
Protidemia . . . . .	»	10.000
Colesterinemia . . . . .	»	3.500
Diastasemia . . . . .	»	3.000
Ricerca tossicologica per sostanza minerale (per ogni elemento). . . . .	»	4.000
Esame completo urina . . . . .	»	500
Esame parziale urina (densità, cloro, urea, acido urico, solfati, fosfati). . . . .	»	400
Esame parziale urina (albumina, zucchero, acetone). . . . .	»	400
Esame parziale urina (indacano, urobolina, pigmenti biliari, creatinina) . . . . .	»	400
Esami feci (chimico). . . . .	»	2.000

Metto ora ai voti l'articolo unico, di cui do nuovamente lettura:

*Articolo unico.*

È approvata l'allegata tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei chimici.

(È approvato).

Resta inteso che, con tale approvazione, è stato anche approvato il Tariffario, di cui ho dato dianzi lettura.

*La seduta termina alle ore 11,10.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.